

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

221^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	tici» (214), d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori:
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE
Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		<i>(Sin. Ind.)</i>
«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1104):		<i>(PLI)</i>
PRESIDENTE	3	<i>(Misto-SVP)</i>
MURMURA (DC), relatore	3	<i>(PCI)</i>
Seguito della discussione:		<i>(PCI)</i>
«Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selva-		<i>(PSI)</i>
		<i>(Sin. Ind.)</i>
		<i>(PSI)</i>
		<i>(DC), relatore</i>
		<i>(PRI)</i>
		<i>(PSI)</i>
		<i>(DC)</i>
		<i>(PCI)</i>
		<i>(MSI-DN)</i>
		<i>(DC)</i>
		<i>ministro dell'agricoltura e delle fo-</i>
		<i>reste</i>
		<i>(PCI)</i>
		<i>(MSI-DN)</i>
		<i>(Misto-Rad.)</i>

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 dicembre 1984.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Boggio, Buffoni, Carta, Cuminetti, Damagio, De Giuseppe, Della Briotta, Di Nicola, Fimognari, Fontana, Fontanari, Jannelli, Meoli, Napoleoni, Romei Roberto, Riva Massimo, Vernaschi, Vettori, Visconti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palumbo, a Parigi, per attività della Commissione giuridica e sociale del Consiglio d'Europa; Vecchietti, a Parigi, per attività della Commissione politica del Consiglio d'Europa.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1104)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, recante modificazioni del-

l'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, la 1^a Commissione ha riconosciuto all'unanimità sussistenti i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in relazione al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864. Con questo decreto-legge si mantiene invariato il prezzo al pubblico della benzina e dei gas di petrolio liquefatti e nel contempo si consente (questo per effetto delle variazioni intervenute nel prezzo comunitario) un maggiore introito per le finanze statali di circa 230 miliardi.

La Commissione, avendo riconosciuto all'unanimità tale sussistenza, mi consente di richiedere all'Aula un voto analogo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1104.

Sono approvate.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» (214) d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 214.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, con le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Recepimento della direttiva)

La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita integralmente con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento, nell'ambito dei principi informativi contenuti nella stessa direttiva.

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione dell'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione, e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«La presente legge stabilisce le norme di principio per l'attuazione della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 2 aprile 1979 che di seguito è denominata "la direttiva", concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sulla base dei principi e dei criteri di cui alla direttiva stessa.

In particolare, le esigenze economiche e ricreative indicate all'articolo 2 della direttiva non sono escluse qualora risultino essere soddisfatte, nell'ordine, le esigenze ecologiche, scientifiche, culturali.

Nell'ambito dei principi e dei criteri informativi della direttiva, ai fini della salvaguardia della fauna selvatica, gli ambienti naturali devono essere difesi anche da ogni forma di inquinamento.

Fatta salva la possibilità di riduzione da parte delle Regioni, le specie che possono

essere oggetto di caccia sono quelle indicate all'articolo 7, allegati II/1 e II/2 della direttiva, fermi restando il criterio stabilito al paragrafo 1 dello stesso articolo 7 della direttiva e la disposizione di cui al settimo comma del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede a modificare ai sensi del presente articolo, l'elenco di cui all'articolo 11, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La caccia con il falco è vietata.

A norma dell'articolo 13 della direttiva, le misure adottate non devono provocare un deterioramento della situazione attuale riferita a tutte le specie di uccelli selvatici.

Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate, fatte salve, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, le disposizioni più restrittive contenute nella legge 27 dicembre 1977, n. 968 e nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1982, n. 155.

Sono particolarmente protette le specie di cui all'allegato I della direttiva ivi comprese le specie migratrici che regolarmente ritornano. Nei loro confronti è esclusa ogni forma di caccia.

Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono a dare attuazione alla direttiva nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e nel rispetto degli accordi internazionali ai quali è stata data esecuzione nello Stato italiano e nel rispetto degli interessi generali dello Stato, e forniscono al Ministero dell'agricoltura e foreste le notizie sull'attuazione della direttiva, ai fini delle comunicazioni che ciascuno Stato membro deve inviare agli organi comunitari a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 12 della direttiva».

1.1 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO, FABBRI

Al primo comma, sopprimere le parole: «nell'ambito dei principi informativi contenuti nella stessa direttiva».

1.2

ANDERLINI

Al secondo comma, sostituire le parole: «dell'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione, e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione» con le altre: «di tutte le specie di uccelli selvatici».

1.3

ANDERLINI

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.1, lo dichiaro decaduto.

Invito i presentatori degli altri emendamenti ad illustrarli.

ANDERLINI. Come è noto io ho presentato un complesso organico di emendamenti che tende a trasferire all'interno della logica del testo Pacini la filosofia generale che è sottesa al disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare insieme ad altri colleghi.

Nella replica del Ministro di ieri sera non ho colto una grande attenzione ai nostri ragionamenti, ai nostri interventi e ai nostri testi. Ma su questo probabilmente, avrò modo di tornare in occasione della illustrazione di altri emendamenti.

I primi due che lei mi ha chiamato ad illustrare, signor Presidente — perchè si tratta di due emendamenti al primo articolo — sono rilevanti, ma non certo tra i più impegnativi di quelli che ho avuto l'onore di presentare.

Il primo suggerisce di sopprimere: «nell'ambito dei principi informativi contenuti nella stessa direttiva». Ciò perchè il testo che è arrivato a noi dalla Commissione è su questo punto, a mio avviso, piuttosto equivoco. Da una parte si dice che la direttiva con i relativi allegati è recepita integralmente con la presente legge — quindi la direttiva, i suoi principi informativi, il suo testo e si specifica ulteriormente, «i suoi allegati» — e poi verso la fine del lungo primo comma si aggiunge «nell'ambito dei principi informativi contenuti nella stessa direttiva».

Questo può essere implicito, perchè è chiaro che è nell'ambito dei principi informativi; dal momento che recepiamo tutta la direttiva, senza riserve, e con gli allegati, mi pare naturale che recepiamo anche i principi informativi. Questa è la interpretazione più be-

nevola che si potrebbe dare del testo: è inutile questa frase.

Ma può essere data, signor Presidente, anche una interpretazione maliziosa: ci si richiama ai principi generali, perchè nell'ambito dei principi generali possono avvenire quelle manovre di cui ho avuto l'onore di parlare ieri sera, che fanno rientrare dalla finestra quello che si è cacciato dalla porta: questa mi pare essere la filosofia sottesa al testo del disegno di legge quale è uscito dalla Commissione agricoltura.

Ecco perchè ritengo, per chiarezza, che sia utile togliere questa frase. Resta dunque, secondo la mia proposta, stabilito che recepiamo integralmente, con la presente legge, la direttiva con i relativi allegati.

Il secondo emendamento è un po' più consistente del primo, anche se non fa parte di quelli decisivi — deve essere chiaro questo — ha una sua consistenza.

Il secondo comma, nel testo della Commissione, afferma che «l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale» — questo è corretto, non ho nulla da obiettare, avrei scritto anch'io la stessa frase, anche perchè questa del non fare passi indietro sul piano dell'equilibrio biologico è una precisa disposizione della direttiva, ma poi si aggiunge — non so perchè, è difficile spiegarselo — che con tutto questo non si possono fare passi indietro per quanto riguarda la conservazione dell'avifauna migrante. Perchè solo di quella migrante? La direttiva riguarda tutta l'avifauna, non solo quella migrante.

Se vogliamo poi sottolineare che per quella migrante occorre porre una particolare attenzione, lo possiamo pure accettare, ma occorre tenere conto del fatto che siamo nell'ambito dei principi generali, anzi generalissimi. Questo articolo non contiene praticamente quasi niente: è una scatola pressochè vuota, come cercherò poi di dimostrare quando andremo all'illustrazione dei successivi emendamenti.

Quindi, secondo la mia opinione, non bisogna dire «dell'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione, e durante il ritorno ai luoghi di ni-

dificazione» perchè tutto questo non c'entra, ma bisogna dire «di tutte le specie di uccelli selvatici».

Ecco quindi la proposta che avanzo con il secondo emendamento da me presentato. Mi auguro che, trattandosi di proposte che non stravolgono la legge, ma di un modesto tentativo di razionalizzare il testo in esame, il Ministro possa essere stravolto nelle condizioni di dire sì.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

FERRARA NICOLA, relatore. Signor Presidente, signori colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 1.2, per la verità, non avrei problemi. Devo dire, tuttavia, che in Commissione, proprio per cercare di rimanere nel modo più rigoroso possibile nell'ambito della direttiva e per evitare che si potesse — anche nell'interpretazione successiva degli articoli del disegno di legge — uscire fuori dell'ambito dei principi informativi della direttiva stessa, si è discusso parecchio a questo riguardo e si è deciso di attenersi comunque ai termini precisi della direttiva stessa. Non avrei, come ripeto, problemi e mi rimetterei all'Assemblea e al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 ci si è preoccupati di evidenziare (fermo restando che ci troviamo di fronte ad una direttiva che riguarda tutte le specie di uccelli selvatici viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri della Comunità, ai quali si applica il trattato) la necessità di prevedere una protezione particolare per tali uccelli che, nell'ambito dei paesi della Comunità, migrano da una zona all'altra. È questo il significato della particolare considerazione nei confronti dell'avifauna migrante e, infatti, per quanto riguarda quella stanziale, la legge n. 968 del 1977 è già abbastanza chiara e precisa.

Pertanto, la formulazione del testo ci portava a voler essere, per così dire, più significativi dell'enunciazione dell'articolo stesso.

Ci siamo riferiti quindi proprio a questo tipo di avifauna senza escludere l'avifauna in generale ed abbiamo voluto far rilevare come

il periodo di particolare protezione sia quello della riproduzione e del ritorno ai luoghi di nidificazione.

Nel corso del dibattito si è tenuto conto proprio di queste particolari considerazioni.

Si è parlato di modifica del calendario, di restrizioni al calendario in maniera generalizzata, specialmente da parte dal senatore Anderlini. Non mi spiego come mai non dovremmo tenere in considerazione l'opportunità di far riferimento al periodo della riproduzione e del ritorno ai luoghi di nidificazione.

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi di mantenere un po' più di calma e di ordine per poter seguire i lavori.

FERRARA NICOLA, relatore. Non sarei, pertanto favorevole a questo emendamento, anche se non ne farei un problema di diniego assoluto.

Nella logica della Commissione di intendeva andare incontro in modo molto significativo alle proteste e al modo di vedere la questione da parte degli ambienti naturalisti esterni e quindi ci siamo affannati a trovare il modo di utilizzare tutte le opportunità che sono state suggerite dai colleghi della Commissione a questo riguardo. Non ne faccio una *condicio sine qua non*, per quanto sia contrario, ma in ogni caso mi rimetto al Governo.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 1.2 presentato dal senatore Anderlini. La lettura testuale del primo comma dell'articolo 1 credo potrebbe facilmente convincere tutti che l'inciso finale «nell'ambito dei principi informativi contenuti nella stessa direttiva» non è necessario e, essendo messo in condizioni di non necessità, può ingenerare qualche equivoco su un surrettizio intento limitativo della disposizione del primo comma dell'articolo 1.

Maggior rilievo ha l'emendamento 1.3, del senatore Anderlini. È esatto quanto ha appena detto il senatore Ferrara e cioè che la direttiva si preoccupa di dare una tutela particolare alle specie migratrici. Però la se-

quenza della direttiva è chiarissima: l'articolo 3 prevede le misure comuni per tutte le specie di uccelli selvatici; l'articolo 4 contiene le misure speciali e nell'articolo 4 della direttiva si parla delle particolari misure per la protezione delle specie migratrici. Poichè, però, qui siamo all'articolo 1, che riguarda la direttiva nel suo insieme, non abbiamo altra alternativa che quella di riprendere il testo dell'articolo 1 della direttiva che, come è noto, fa riferimento alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

Il Governo, pertanto, è favorevole sia all'emendamento 1.2 che all'emendamento 1.3, entrambi del senatore Anderlini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Anderlini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

ANDERLINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2;

Art. 2.

(Adeguamento della legislazione regionale)

Le Regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedo-

no, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO, FABBRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò anche l'emendamento 3.1, se mi è consentito.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore De Cataldo, vi è uno stretto collegamento tra i due emendamenti.

DE CATALDO. L'articolo 3 del disegno di legge n. 214, così come è stato proposto dalla Commissione, è sostanzialmente troppo generico e non tiene conto delle osservazioni contenute alla lettera a) del parere della Commissione affari costituzionali e di quelle di cui al punto 2 del parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Nel testo dell'emendamento proposto viene specificato che i piani regionali di protezione e le loro variazioni sono approvati con legge regionale e ciò consente di raggiungere due scopi.

In primo luogo si garantisce il controllo delle scelte regionali in materia da parte dello Stato, a norma dell'articolo 127 della Costituzione e, in secondo luogo, si prevede la pubblicità delle scelte regionali attraverso la pubblicazione delle leggi regionali di approvazione dei piani di protezione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino delle leggi regionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tra gli emendamenti 2.1 e 3.1 vi è un collegamento nel senso che la soppressione dell'articolo 2 dovrebbe coincidere, ritengo, nell'intenzione

dei proponenti, con l'approvazione dell'emendamento 3.1. Vorrei però che il senatore De Cataldo chiarisse questo aspetto. È esatto, a suo avviso, senatore De Cataldo, che la soppressione dell'articolo 2 presuppone la scelta di approvare, poi, l'emendamento 3.1?

DE CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore De Cataldo.

CASCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, nei confronti di questo come di tutti gli altri emendamenti presentati dai colleghi del Gruppo socialista, il Gruppo comunista si esprimerà con un voto contrario perchè, in sostanza, gli emendamenti del Gruppo socialista sono volti a sostituire l'articolo del disegno di legge proposto dalla Commissione con un altro articolo.

Ora, o la legge ha una certa logica o ne ha un'altra, per cui accettare gli emendamenti del Gruppo socialista significa approvare una legge diversa. Poichè siamo dell'avviso che il Senato debba giungere al voto sul disegno di legge n. 214, siamo contrari a tutti gli emendamenti.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei precisare che a suo tempo noi presentammo tempestivamente un disegno di legge. Questo disegno di legge si perse non so per quali ragioni, certo non per responsabilità di alcuno. Tuttavia la Commissione non se ne occupò affatto. In questa situazione, nell'intento specifico di approvare la direttiva, di migliorare il disegno di legge già esistente, abbiamo presentato questi emendamenti. Ora non ci si deve far carico, essendo stati noi diligenti — il nostro disegno di legge portava la firma del nostro Capogruppo — di cercare di stravolgere la legge, dal momento che i no-

stri emendamenti sono chiaramente migliorativi del testo.

PRESIDENTE. Voglio precisare che le osservazioni relative agli emendamenti sono osservazioni di indirizzo poichè dal punto di vista della legittimità tali emendamenti sono ineccepibili in quanto riguardano la materia trattata e pertanto sono stati considerati ammissibili.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che questo emendamento risponda alla logica di modificare la legge n. 968 ed è la logica che abbiamo contrastato; siamo infatti per l'applicazione della direttiva che stabilisce l'obbligo per le regioni di adeguarsi agli orientamenti della direttiva stessa. Oltretutto, venendo meno l'articolo 2, verrebbero meno anche i piani regionali ed altre cose ancora. Pertanto siamo contrari all'emendamento 2.1 e quindi siamo per il mantenimento dell'articolo 2 così come è stato proposto dalla Commissione.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo è contrario. L'articolo 117, primo comma, della Costituzione riconosce competenza primaria alle regioni in materia di caccia. La presente legge, ad eccezione del diritto interno italiano e dei principi contenuti nella direttiva comunitaria, ha pertanto valore di legge quadro.

Occorre quindi un articolo che valga, nei confronti della legislazione regionale, a dare carattere di legge quadro alla presente normativa, per cui il Governo è contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, io voterò a favore dell'emendamento soppressivo che ho

sottoscritto assieme ai colleghi De Cataldo e Della Briotta e mi riservo di motivare il mio punto di vista quando si discuterà dell'articolo 4, che è il perno della legge, a proposito delle competenze delle regioni e dello Stato. Desideravo solo precisare, in relazione alla dichiarazione fatta dal senatore Cascia a nome del suo Gruppo, che l'emendamento presentato è dei senatori De Cataldo, Fabbri e Della Briotta e non dell'intero Gruppo. Per questo provvedimento il Gruppo socialista ha lasciato ai senatori che ad esso appartengono libertà di coscienza e pertanto non capisco la contrapposizione tra Gruppo e Gruppo che non esiste e auspico che anche i senatori comunisti, in un materia come questa, votino secondo coscienza e non secondo la direttiva di Gruppo. I senatori socialisti hanno piena libertà di coscienza e anch'io esercito questa libertà di coscienza votando a favore dell'emendamento soppressivo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Desidero chiarire, signor Presidente, l'equivoco che si è generato: le autorevoli firme apposte all'emendamento ci avevano indotto, infatti, a ritenere che si trattasse di un emendamento, diciamo così, ufficiale del Gruppo socialista. Il chiarimento del senatore Fabbri spiega la cosa, anche perchè il testo non faceva pensare che fosse un caso di coscienza dal momento che si trattava di una riformulazione con aspetti prevalentemente tecnici o di struttura e di configurazione della norma. Non appariva, pertanto, una differenziazione sulla base di principi di adesione o meno al problema posto dalla direttiva comunitaria. Del resto, come Gruppo, noi stessi abbiamo affermato che su una materia come questa, fatta una scelta di politica istituzionale e generale da parte del Gruppo, era legittimo rispettare una differenziazione di posizioni anche all'interno del nostro stesso Gruppo e abbiamo rispettato pienamente la possibilità che la libertà di

opinione dei nostri stessi compagni si manifestasse. L'emendamento, comunque — lo ripeto — non lasciava intendere che si trattasse di una differenziazione basata su questi principi relativi alla libertà di coscienza, ma che fosse invece una riformulazione del testo da parte del Gruppo socialista.

Accettato il chiarimento, vogliamo ribadire che anche noi riconosciamo legittima e rispettiamo la libertà di coscienza, non solo di tutti i senatori, come è normale e doveroso per noi, ma anche di tutti gli iscritti al Gruppo comunista.

BRUGGER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Io voterò contro l'emendamento soppressivo e vorrei anche motivarlo. Nel primo emendamento all'articolo 1 proposto dagli stessi presentatori dell'emendamento soppressivo, negli ultimi due commi, figura quasi lo stesso testo che costituisce l'articolo 2, cosicché io non comprendo come mai, se è caduto l'emendamento n. 1.1 dei senatori Della Briotta, De Cataldo e Fabbri, dove gli ultimi due commi ripetono quasi esattamente quello che ora dovrebbe essere soppresso, questo emendamento soppressivo non venga ritirato.

Io ritengo che i presentatori dovrebbero ritirare l'emendamento 2.1 per il fatto che la dizione da essi proposta figurava già nel loro emendamento 1.1 che è decaduto. Dovrebbe pertanto rimanere il testo dell'articolo 2 come proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Della Briotta e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Piani regionali di protezione -
Indirizzo e coordinamento del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste)*

Le Regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e conservazione dell'avifauna.

I piani di cui al precedente comma assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotipi, nonchè la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409, annesso, quale parte integrante, alla presente legge.

Tali specie fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

I piani di cui al primo comma, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal Consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici di agevolare la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al primo comma, nonchè in ordine a quanto previsto dal successivo articolo 4, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico vena-

torio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Le Regioni predispongono piani di protezione per la conservazione, il ripristino e il mantenimento di *habitat* e di biotipi nel territorio regionale, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica esistente stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e, particolare, di quelle specie elencate all'allegato I della direttiva comprese nell'allegato A della presente legge e di quelle migratrici non menzionate nell'allegato I medesimo che ritornano regolarmente.

I piani di protezione devono prevedere:

a) la costituzione di casi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selvatici;

b) la realizzazione di particolari iniziative per la difesa di biotipi di notevole importanza naturalistica;

c) il divieto di usare sostanze nocive e di attuare interventi che determinino squilibri biologici ai fini di una totale difesa delle specie selvatiche e dei territori di cui al precedente primo comma.

Le zone di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono interessare superfici agrarie non inferiori a un quarto del territorio forestale di ciascuna provincia.

Le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i piani di protezione approvati con legge regionale entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente inviano, entro e non oltre il mese di settembre di ciascun anno i piani di aggiornamento approvati con legge regionale e ogni altra co-

municazione richiesta per consentire allo Stato di esercitare la funzione amministrativa primaria che gli compete anche nelle materie trasferite o delegate alle regioni attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3.1 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO, FABBRI

Al secondo comma, sopprimere le parole: «oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968».

3.2 SIGNORINO

Ricordo che l'emendamento 3.1 è già stato illustrato dal senatore De Cataldo.

Invito il presentatore ad illustrare l'emendamento 3.2.

SIGNORINO. È questo il primo di una serie di emendamenti minori che ho presentato e che hanno puramente un fine di pulizia del testo. Infatti leggendo l'articolato si nota che nella Commissione di merito ci si è preoccupati forse in maniera eccessiva di richiamare la legge nazionale sulla caccia, per il timore, in tutti i punti dove poteva sorgere il dubbio, che l'impatto con la direttiva comunitaria portasse ad un cambiamento. In questi casi si è operata una scelta politica di tipo conservatore della normativa nazionale e spesso, a mio parere, si è caduti in un eccesso di zelo. Come in questo caso, in cui, parlando dei piani regionali di protezione, il richiamo alla normativa nazionale ha l'effetto di introdurre un equivoco nel sistema degli obiettivi fissato dalla direttiva comunitaria, perchè si dice letteralmente che i piani regionali di protezione devono tendere, oltre che a rispettare le previsioni della legge n. 968, anche a tutti gli altri fini di conservazione e di protezione fissati dalla direttiva. Non capisco questa inclusione del richiamo all'articolo 6 della legge n. 968, perchè in tale articolo si enumerano finalità che sono di interesse prevalente per l'esercizio dell'attività venatoria. Allora, o si pensa che questo articolo sia in contrasto — io non lo credo — con la direttiva comunitaria e in questo caso

occorre compiere una scelta che va attentamente valutata e secondo me la scelta di conservazione andrebbe rigettata; oppure la norma rimane in piedi e il richiamo è pleonastico o serve a cambiare la priorità degli obiettivi stabiliti dalla direttiva, nel senso che esso pone al primo posto gli obiettivi di interesse prevalente dell'attività venatoria e poi, oltre a questo — dice letteralmente — il rispetto degli obiettivi protezionistici. Secondo me non è neanche un fatto che possa cambiare qualitativamente il disegno di legge di cui stiamo discutendo; si tratta solo di un'esigenza di pulizia che si riproporrà in maniera anche più seria negli articoli successivi.

Pregherei quindi di considerare l'opportunità di eliminare la disposizione.

COMASTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMASTRI. Noi siamo contrari all'emendamento 3.2 presentato dal senatore Signorino per due ordini di ragioni. In primo luogo perchè, come più volte si è detto, non è questo il momento di intervenire in maniera sostanziale sulla legge n. 968 come ricordava anche il Governo; ma in secondo luogo anche perchè andremmo a togliere numerosi ambiti protetti, come le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di produzione della selvaggina, i centri privati di protezione della selvaggina, le zone addestramento cani e altre fattispecie previste appunto dalla legge n. 968. Nel momento in cui si vara una legge di recepimento della direttiva tesa alla conservazione dell'avifauna, mi sembra assurdo eliminare ambiti che alla protezione dell'avifauna sono indirizzati.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, voglio annunciare personalmente il voto favorevole all'emendamento. Non ho capito se il collega Comastri prima ha parlato a nome del Gruppo comunista allorchè ha detto «Noi voteremo», oppure se ha usato il plurale *majestatis*.

COMASTRI. Parlavo a titolo personale.

DE CATALDO. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Forse sarebbe bene fissare una norma di comportamento perchè la questione potrebbe ripetersi. Pur non essendo vietato l'uso del plurale *majestatis*, prego i colleghi di esprimersi al singolare quando annunciano una posizione personale.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Non debbo usare molte parole per affermare che la Commissione è contraria all'emendamento 3.1, dato che ha varato questo provvedimento all'unanimità.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei è l'unico che ha il diritto di usare il plurale perchè parla a nome di tutta la Commissione.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Dicevo che la Commissione è contraria all'emendamento 3.1, presentato dai senatori Della Briotta, De Cataldo e Fabbri ed è inutile aggiungere altre parole rispetto a quanto abbiamo detto prima. Oltre tutto, il testo di questo emendamento ci sembra un po' fumoso e anche troppo descrittivo specialmente quando dice che «si fa obbligo alle regioni». Un articolo di soppressione per quanto riguarda l'adeguamento della legislazione regionale alle direttive, un obbligo per le regioni a varare i piani e lo stabilire i tempi per esse sono punti che non sono stati regolamentati neanche dalla Commissione perchè non è possibile ledere l'autonomia delle regioni in ordine alla prescrizione dei piani. Eventualmente poi è possibile collegare al fatto che le regioni abbiano varato i piani determinate altre cose che le regioni possono fare in ordine alle direttive, come ad esempio delle deroghe. Per questi motivi ci dichiariamo contrari all'emendamento 3.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Signorino, ci sembra

importante il richiamo all'articolo 6 perchè concerne la pianificazione faunistica e ambientale. Indipendentemente dalla direttiva, noi come Parlamento ci siamo già dati a suo tempo precisi indirizzi in materia. Proprio questo è il contrario di quanto ha affermato il senatore Signorino. Noi infatti affermiamo che i piani di cui al presente comma assicurano la conservazione delle specie, oltre ad inquadrare questo tema, nell'ambito delle previsioni della legge n. 968, che in questo caso non sono limitative dei principi stabiliti dalla direttiva.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo è contrario. Vorrei far notare al senatore Signorino che, laddove il diritto italiano già contiene norme in linea con la direttiva comunitaria, si devono avvalorare queste norme. Il doverle tutte le volte reiterare in qualche maniera, mi sembra che indebolisca, anzichè rafforzare, l'intento della recezione nel diritto interno italiano delle norme comunitarie. In questo senso ha grande significato, nel secondo comma dell'articolo 3, l'inciso «oltre che le previsioni», perchè significa che si confermano le norme esistenti e le si integrano laddove non sono tali da coprire le previsioni della direttiva comunitaria. Questa è la ragione per cui in generale il Governo è contrario ad emendamenti del tenore di quello appena proposto.

Il Governo è ugualmente contrario all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Della Briotta, De Cataldo e Fabbri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. ...

« In applicazione dell'articolo 7.4 della direttiva n. 79/409 CEE, la stagione venatoria non può iniziare prima della terza domenica di settembre nè protrarsi oltre il 31 gennaio ».

3.0.1

SIGNORINO

Art. ...

« *Periodi di caccia* »

Ai fini della tutela delle specie cacciabili di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza, i periodi di esercizio della caccia previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono modificati, in applicazione dell'articolo 74 della direttiva comunitaria n. 79/409, nel senso che la caccia non può avere inizio prima della terza domenica di settembre e non può protrarsi oltre il 31 gennaio ».

3.0.3

ANDERLINI

Art. ...

« (*Specie cacciabili*) »

A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle seguenti specie:

calandro (*Anthus campestris*);
 prispolone (*Anthus trivialis*);
 passero (*Passer italiae*);
 passera mattugia (*Passer montanus*);
 passera oltremontana (*Passer domesticus*);

storno (*Sturnus vulgaris*);
 fringuello (*Fringilla coelebs*);
 pispola (*Anthus pratensis*);
 peppola (*Fringilla montifringilla*);
 frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
 strillozzo (*Emberiza calandra*);
 colino della Virginia (*Colinus virginianus*);
 verdone (*Chloris chloris*);
 fanello (*Carduelis cannabina*);
 spinocello (*Anthus spinoletta*);
 cappellaccia (*Galerida cristata*);
 tottavilla (*Lullula arborea*);
 taccola (*Coloeus monedula*);
 corvo (*Corvus frugilegus*);
 cornacchia nera (*Corvus corone*);
 cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 gazza (*Pica pica*);
 pittima minore (*Limosa lapponica*).

Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma del successivo articolo 4 della presente legge, variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le seguenti specie, incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato II/1, è confermato il divieto di caccia: oca granaia (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*) ».

3.0.2

ANDERLINI

Art. ...

« (*Divieto di uccellazione*) »

In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietata su tutto

il territorio nazionale la cattura degli uccelli con le reti, lacci e vischio, salvo le disposizioni del primo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ».

3.0.4

ANDERLINI

Art. ...

« *(Caccia con armi automatiche e semiautomatiche)*

In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietato su tutto il territorio nazionale impiegare nella caccia armi automatiche e semiautomatiche con caricatore contenente più di due cartucce ».

3.0.5

ANDERLINI

Art. ...

« È vietato su tutto il territorio nazionale impiegare nella caccia armi automatiche e semiautomatiche con caricatore contenente più di due cartucce ».

3.0.8

MALAGODI, BASTIANINI

Art. ...

« *(Divieto di richiami vivi e di prolungamento dei periodi di caccia)*

In conformità all'articolo 8.1 della direttiva comunitaria n. 79/409 è abrogato il secondo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ».

3.0.6

ANDERLINI

Art. ...

« L'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, così come modificato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1979 e 4 giugno 1982, resta in vigore limitatamente alle specie in esso incluse che sono anche ricomprese nell'allegato II della presente legge.

L'elenco può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle

foreste di concerto con il Ministro dell'ecologia, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le modificazioni non possono consistere nella inclusione di specie non menzionate nell'allegato II della presente legge.

I periodi di caccia stabiliti dall'elenco di cui al primo comma sono modificati con una decorrenza non anteriore alla terza domenica di settembre e una scadenza non posteriore al 31 gennaio.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogato ».

3.0.7

MALAGODI, BASTIANINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SIGNORINO. Signor Presidente, ritengo che il problema affrontato con l'emendamento 3.0.1 rappresenti il punto centrale dell'attuale dibattito. Il problema dei periodi di caccia rappresenta il punto più debole di disegno di legge che noi stiamo discutendo. Questo in una ottica estremamente ristretta, cioè di valutazione dell'impatto della direttiva comunitaria, e non certamente di riforma generale della legge n. 968. Sia chiaro, altrimenti si ricorre ad espedienti polemici che non hanno alcun valore nella discussione che stiamo conducendo.

Questo disegno di legge, come noi tutti sappiamo, ha avuto un *iter* estremamente tormentato, lungo (sono ormai anni che se ne discute) ed estremamente eccessivo.

In questa legislatura sono stati apportati dei miglioramenti, che sarebbe poco intelligente cercare di ignorare. Ma su un punto ci si è rifiutati di prendere atto che il recepimento della direttiva comunitaria implica una modifica della legislazione nazionale: questo punto centrale riguarda proprio i periodi di caccia.

Sarò molto breve, anche se il problema credo sia il più importante nella discussione, perchè la direttiva — è indubbio — richiede che le specie protette non siano cacciate durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione e della dipen-

denza. È inutile leggere il testo; voglio solo richiamare in questo senso il secondo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, che espressamente ha affermato: «gli articoli 5 e 7 della direttiva prevedono: limitazione e proibizione di caccia durante alcuni periodi dell'anno e durante alcune fasi del ciclo vitale della specie». Simili garanzie non sembrano esplicitate in maniera del tutto soddisfacente nel disegno di legge. Su questo punto non c'è stata alcuna innovazione rispetto alla legge n. 968, giudicata in più punti troppo permissiva e, comunque, non rispondente alla direttiva.

Eviterò di fare la solita esibizione di carte e di trattati, fotocopie, su un piano che non è il mio, non essendo un tecnico di questa materia.

Voglio però richiamare molto sinteticamente il parere espresso di recente dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in materia di periodo di caccia nel documento richiesto e inviato al tribunale amministrativo regionale delle Marche il 22 settembre 1984, in cui l'Istituto considera come ottimale la sospensione della attività venatoria entro il mese di gennaio per tutte le specie ornitiche migratrici, eccetera che la normativa nazionale non assicura.

Questa è una decisione di carattere politico; qui le dispute tecniche contano assai poco. Secondo me è indubbio che la direttiva richiede forme particolari di protezione durante i periodi citati che la normativa nazionale non assicura.

Su questo punto si misura la volontà politica di produrre un disegno di legge veramente soddisfacente, oppure di andare ad una soluzione mediocre, in cui si fanno sì, dei passi avanti, si acquisiscono dei risultati da riconoscere rispetto ai tempi passati già superati, ma se non ci sarà una pronuncia, a cui io invito tutti i colleghi dei vari Gruppi, un pochino coraggiosa su questo punto, credo sarà un lavoro in gran parte inutile.

PRESIDENTE. Preciso che la Presidenza ritiene opportuno che si svolga una discussione unica sui primi due emendamenti, 3.0.1 e 3.0.3, stante che, nonostante la differenza di formulazione, la materia è identica.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Ritengo molto corretta la sua decisione, signor Presidente, in quanto i due emendamenti sostanzialmente si equivalgono.

Direi forse che in quello da me presentato c'è la preoccupazione di stabilire che i periodi della caccia che vogliamo fissare si riferiscano alla avifauna nel suo complesso, mentre mi sembra che il senatore Signorino parli di stagione venatoria e quindi nell'insieme della selvaggina, compresa quella non avicola. La sostanza comunque è praticamente identica e, una volta tanto, mi trovo d'accordo con il senatore Signorino. Non capita spesso, signor Presidente, per cui mi permetto di sottolinearlo.

È vero quello che il senatore Signorino ha detto, cioè che siamo di fronte ad una questione decisiva: o si approvano questi emendamenti, e allora la legge comincia ad assumere una sua filosofia, un certo suo modo di trasferire nella legislazione italiana i principi e le statuizioni della direttiva comunitaria, oppure questo non si fa e allora, a mio avviso, i colleghi che voteranno contro queste nostre proposte dovranno sapere che così facendo non operano per l'applicazione della direttiva comunitaria, ma per un'altra cosa, legittima quanto mai ed interessante, che non è però la direttiva comunitaria.

Vorrei ora, signor Presidente, toccare uno degli argomenti che sono stati alla base del dibattito che si è avuto in quest'Aula: il rapporto, cioè, tra la legislazione esistente (la legge n. 968 del 1977, la legge fondamentale sulla caccia) e la legislazione di recepimento della direttiva comunitaria.

Dicono i colleghi della maggioranza della Commissione agricoltura (probabilmente la totalità dei colleghi della Commissione agricoltura) ed il relatore che una cosa è recepire la direttiva e altra cosa è modificare la legge n. 968 del 1977, come se fosse possibile recepire la direttiva senza modificare alcuni punti essenziali della legge n. 968.

La legge n. 968 del 1977 stabilisce i termini entro i quali le regioni possono fissare il

proprio calendario venatorio. La direttiva comunitaria fa obbligo invece di stabilire termini diversi, a mio avviso, da quelli adottati dalle regioni e dalla legge n. 968.

La direttiva comunitaria stabilisce un elenco delle specie non cacciabili, mentre la legge n. 968 del 1977 ne stabilisce un altro. C'è una differenza di 23 o 24 specie (dirò poi perchè vi è questa differenza di 23 o 24 specie), per cui dobbiamo modificare l'articolo della legge n. 968 che fissa tale elenco se vogliamo correttamente recepire la direttiva.

Del resto, sono le cose che, molto correttamente, il competente Commissario della Comunità economica europea ci ha detto e scritto per ben due volte in forma ufficiale, con pareri motivati che sono una sorta di avviso di reato, signor Presidente, perchè stiamo commettendo da sei anni un reato non applicando una direttiva comunitaria.

Siamo stati convocati di fronte alla Corte di giustizia della Comunità. Il commissario Narjes ha detto esplicitamente che l'articolo 11 della legge n. 968 del 1977 è formulato in un certo modo, mentre la direttiva comunitaria dice che dovrebbe essere formulato in un altro. Allo stesso modo, in altri articoli della legge n. 968 è stabilita entro certi limiti la durata del periodo della caccia, mentre la direttiva comunitaria stabilisce un altro limite. Qualcuno potrà forse obiettare che la direttiva comunitaria non stabilisce ciò esplicitamente, nel senso che non sono fissati i termini da trasferire meccanicamente nella legislazione italiana, ma si limita ad una affermazione di carattere generale; cosa che a me sembra naturale; poichè l'Italia, la Francia, la Repubblica federale di Germania e la Danimarca hanno latitudini diverse, per cui i periodi di nidificazione, di dipendenza e di migrazione degli uccelli avvengono in tempi diversi.

La direttiva comunitaria esclude che si possa aprire la caccia agli uccelli — e certamente si tratta di uccelli, dal momento che stiamo parlando di avifauna e non di altro — nei periodi in cui gli uccelli stessi sono in condizioni di nidificazione, di dipendenza e di migrazione. Sono tre elementi che la direttiva invita a considerare.

Con il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato e del quale ho

parlato, peraltro, molto ampiamente nel mio intervento di ieri, si è cercato di trovare ragioni scientifiche per fissare delle date. Siamo andati a consultare tutte le massime autorità in materia, a cominciare dal Cramm-Simmons, che ha pubblicato un trattato completo sui periodi di migrazione, di movimento, di nidificazione e di dipendenza dell'avifauna. Siamo andati a «spulciare» alcuni pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, organo che è per legge consulente delle regioni, e, da uno dei pareri di tale istituto, abbiamo dedotto che «questo istituto considera come ottimale la sospensione dell'attività venatoria entro il mese di gennaio per tutte le specie ornitiche e migratorie. Infatti, una volta superata la pressione selettiva operata dalla cattiva stagione e dalla stessa attività venatoria, i contingenti dei migratori sono costituiti pressochè interamente da individui potenzialmente riproduttori, il cui abbattimento può condizionare seriamente...».

In un altro passo dello stesso parere l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina afferma che la chiusura dell'attività venatoria per gli uccelli non dovrebbe andare oltre il 31 gennaio; chi desiderasse ulteriori delucidazioni ha a disposizione due pagine della relazione introduttiva del disegno di legge che porta la mia firma, da cui si deduce che non c'è dubbio che questi sono i termini corretti entro i quali l'attività venatoria può essere consentita.

Mi rendo conto, signor Presidente, che questo è un punto importante della legge, nel senso che andiamo a restringere un'attività che in alcune regioni arriva fino a marzo: la regione Marche, ad esempio, ha stabilito che il suo calendario venatorio arrivi fino al 10 marzo. In questo periodo, però, siamo nel pieno dell'attività migratoria per tutte le specie. Quella che noi proponiamo è certo una restrizione considerevole, tuttavia è una restrizione alla quale credo che i cacciatori più seri si adatteranno facilmente, perchè si tratta di stabilire un rapporto corretto tra l'uomo e la natura. Ripeto, ho detto ieri in maniera documentata che oltre il 20 per cento delle specie avicole esistenti nel nostro paese è minacciato di estinzione. Negli ultimi venti anni abbiamo «messo in ginocchio»

la fauna complessiva del nostro paese e siamo costretti a fare massicce operazioni di ripopolamento, quando riusciamo a farle. I nostri cacciatori vanno in Jugoslavia ed in altri paesi dell'Europa occidentale alla ricerca di selvaggina che da noi non c'è più.

Se non prendiamo perciò dei provvedimenti seri, che restringano i limiti entro cui oggi è possibile esercitare l'attività venatoria, noi contravveniamo al principio ispiratore fondamentale della direttiva e ci mettiamo contro gli interessi reali del nostro paese, perchè tutti in questo paese hanno interesse a creare un buon rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo ed il mondo animale. Chi supera un certo limite, chi infrange certe regole generali di questo rapporto, chi viola gli equilibri biologici, si assume la responsabilità di provocare difficoltà non previste e, in alcuni casi, non prevedibili ed alcune di queste conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Vi prego, quindi, onorevoli colleghi, di volerci dare ragione. Se passasse la norma contenuta nel mio emendamento ed in quello del collega Signorino, potremmo dire che siamo ad una svolta e che il dibattito in Senato si è messo su un binario al termine del quale può anche esserci il voto favorevole di uno come me al testo conclusivo.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo è favorevole a questi emendamenti per le ragioni in gran parte esposte dai colleghi presentatori, delle quali due desideriamo sottolineare.

La prima ragione è l'aderenza alle direttive comunitarie, sulle quali vorrei richiamare il ministro Pandolfi, così attento a questi problemi. Da tali direttive comunitarie posso anche capire che ci si allontani in qualche caso, su fatti di grande rilevanza politica e storica ai quali i paesi non riescono ad adeguarsi; ma francamente il fatto che ci si debba allontanare dalle direttive comunitarie sulla data di apertura o di chiusura della caccia indica una precisa volontà politica anticomunitaria. Ripeto, posso capire che que-

sto avvenga, per esempio, in materia di sistemi fiscali, in quanto si tratta di una questione che ha una stretta attinenza con il carattere dello Stato nazionale; ma voglio veramente sapere che cosa ha in sé la materia in esame che possa essere contrapposta ad una direttiva comunitaria. Quest'ultima, peraltro, è frutto di un lavoro collegiale, al quale abbiamo già partecipato.

A prescindere dal problema della caccia, la questione della data di apertura o di chiusura dell'attività venatoria a mio avviso, pur nelle sue modeste proporzioni, ha un significato politico. Con il concorso di tutti i colleghi, desideriamo che in questo caso risulti evidente che a parere del Parlamento italiano non vi sono seri motivi per non aderire letteralmente alle richieste della Comunità economica europea, alle quali — ripeto — abbiamo già preventivamente aderito; e in questo caso non faccio della mistica comunitaria, ma del realismo.

L'altra osservazione è anch'essa di carattere tecnico-legislativo. Non c'è il minimo dubbio che con questi emendamenti la legge acquisti una pregnanza, una lucidità ed una precisione che in molti altri suoi punti non ha, e ovviamente può anche non avere trattandosi di una legge che per alcuni aspetti effettivamente deve limitare ad inquadrare la materia. Tuttavia non c'è il minimo dubbio che la tutela delle specie sia in rapporto alla questione della caccia. In sede di dichiarazione di voto cercherò anche di chiarire che le due questioni devono essere tenute ben distinte perchè in teoria la caccia potrebbe essere vietata anche senza stabilire una tutela per gli animali. Ad esempio, si potrebbe stabilire che i cittadini italiani non debbono girare armati, e quindi abolire la caccia, dopo di che si potrebbe anche ammettere che tutte le specie di animali sono assassine: quindi occorre distinguere in sede legislativa nettamente i due problemi. A parte questa considerazione, voglio dire che in una legge di tutela delle specie è una sfasatura evidente non precisare con esattezza, naturalmente maggiore o minore poichè si tratta sempre di valutazioni scientifiche ma anche empiriche, l'inizio e la fine del periodo di caccia in rapporto al ciclo annuale di ri-

produzione degli animali, di emigrazione, di nidificazione e via scorrendo. Sicuramente dovremo riesaminare questa materia dal punto di vista legislativo ma, è vero che dato che ci siamo, non vedo perchè non si possa mettere ordine nella materia in questo momento. Inoltre dal punto di vista comunitario rischiamo di manifestare una certa volontà di scarsa precisione su un provvedimento che effettivamente nessuno di noi può considerare drammatico o traumatico al punto tale da portarci in rotta di collisione con la direttiva comunitaria, sulla quale invece il Parlamento mi sembra sia sempre stato d'accordo.

COMASTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMASTRI. Signor Presidente, non sono d'accordo per l'accoglimento di questi emendamenti per le ragioni di carattere generale che si sostenevano prima; infatti non è questo il momento di andare a riesaminare così profondamente la legge n. 968 del 1977 che peraltro, all'articolo 11, prevede i periodi di apertura o di chiusura della caccia. In tale articolo, molto dettagliatamente e per diverse specie (credo molto più razionalmente rispetto all'indicazione generica contenuta negli emendamenti presentati, che fanno riferimento alla terza domenica di settembre per l'inizio ed al 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria ed in relazione a tutte le specie) nella n. 968 invece, come sono previsti periodi di apertura e quindi di chiusura della caccia a seconda delle specie. Nella citata legge, dicevo, per molte specie la caccia viene chiusa addirittura il 31 dicembre e non sono poche le specie interessate a questa chiusura. Se si ha la pazienza inoltre di leggere i calendari venatori regionali, si apprende che le regioni, in maniera estremamente differenziata anche per le stesse specie, hanno la possibilità di chiudere o aprire anticipatamente o posticipatamente la caccia. Ciò avviene perchè la nostra penisola si trova in una situazione geografica assai particolare; quindi vi sono periodi di maturazione della selvaggina e delle colture agricole assai di-

versi da zona a zona. Pertanto riteniamo tecnicamente giusto dare la possibilità alle regioni di aprire la caccia in maniera differenziata e non nei termini perentori indicati dall'emendamento.

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES AGNOLETTI. Signor Presidente, signor Ministro, sono lieto di parlare dopo il senatore Comastri il quale nel suo ultimo intervento ha aspramente polemizzato contro una mia iniziale e un po' scherzosa dichiarazione. L'intervento del senatore Comastri conferma che egli è deciso a non adottare la direttiva comunitaria, come è stato chiaramente detto dal senatore Ferrara Salute, e conferma il fatto che, più che la data di apertura, è la data di chiusura la più importante.

Vorrei che si tenesse conto della situazione particolare nella quale ci troviamo quest'anno, che è completamente diversa da quella di tutti gli altri anni, per cui 10-15 giorni di chiusura sono assolutamente insufficienti. Infatti se alla fine di questo periodo le regioni non provvederanno diversamente e tutta la fauna sarà in condizioni di estrema debolezza. Ed è chiaro cosa vuol dire attraversare un periodo di *stress* e di mancanza di nutrimento come questo, senza considerare i bracconieri che stanno imperversando in questo momento in varie zone. Quindi proprio la situazione drammatica nella quale ci troviamo quest'anno dovrebbe indurre il Governo ad accettare la restrizione della durata del periodo di caccia.

Nel suo precedente intervento il senatore Comastri ha polemizzato circa le scelte della CEE e ha detto delle cose interessanti, cioè che sembrerebbe che ci sia una discriminazione, una condizione di particolare favore concessa a determinati paesi, al fine di poter più liberamente cacciare. Questo può essere in parte vero, ma ci sono delle inesattezze nelle cose dette dal senatore Comastri. Per esempio il senatore Comastri ha parlato della possibilità di abbattere i cigni reali in cer-

ti paesi. In realtà si possono cacciare in un certo numero delimitato conoscendo il nome di chi spara e quanti sono i cigni da colpire, come avviene nei parchi quando si stabilisce che determinati esemplari si possono abbattere. Ma questa è una cosa completamente diversa rispetto alla data di apertura della caccia. Anche noi abbattiamo talvolta i camosci e gli stambecchi nei parchi per necessità.

È vero poi che nessun paese europeo si trova nelle condizioni di privazione della fauna nelle quali si trova invece l'Italia. Abbiamo differenze abissali rispetto agli altri paesi. Come è già stato detto, in nessun paese europeo vi è un numero di cacciatori così elevato come da noi. Naturalmente vi sono gli interessi dell'industria, di armi e di cartucce, e dell'esportazione, ma questo è un discorso a parte. Ecco perchè io credo fermamente in questa scelta politica e chiedo ai senatori che non vogliono diminuire il periodo di caccia di dichiarare che non si sentono di aderire alle direttive CEE. Quando fa loro comodo vi aderiscono, mentre a volte, per un certo tipo di interessi o di passioni, in sé legittime, ma che urtano contro una decisione di carattere europeo, si rifiutano di accettarle.

Se non arriviamo a fare neppure questo, rischiamo di riaprire una polemica e di esasperare una differenza di cultura, e la battaglia che da ciò verrà a scaturire durerà a lungo nel paese, dal momento che qui in Parlamento, forse non sono molto rappresentati i giovani e la cultura che attualmente si sta diffondendo. Pertanto ci sarà una polemica destinata a durare nel tempo e che porterà a valutare l'attenzione che il nostro paese riserva alla salvaguardia di un patrimonio che, — scusate se metto in comune i due problemi — sia sul piano urbanistico sia su quello della difesa della natura, è meno tutelato rispetto alla situazione europea. Dobbiamo tenere presente la nuova cultura che si sta diffondendo e non credo che convenga, neanche ai partiti, mostrare di non essere in grado di interpretare i desideri e le nuove prospettive dei giovani. Sarebbe questo un fatto estremamente grave e mi permetto, pertanto, di insistere affinché sia il Parlamento che il Mini-

stro, che pure tante volte ha dato prova di una grande sensibilità, almeno accettino questo emendamento.

Prima di chiudere il mio intervento desidero aggiungere un'ultima cosa: la legge quadro sulla caccia a volte viene considerata quasi come se fosse una legge costituzionale che si può modificare, correggere o sviluppare soltanto con una maggioranza qualificata, come se stabilisse dei principi intoccabili. Non nego certamente che molto spesso sono stati gli stessi cacciatori a limitare in un certo modo la caccia; che si sta diffondendo un'educazione maggiore e che occorre sottoporsi a degli esami per diventare cacciatori (elementi tutti significativi e di cui naturalmente bisogna dare atto); ma questa insistenza nel voler assolutamente prolungare un periodo quando si sa che questo nuoce in modo gravissimo all'avifauna, affermando che le regioni possono fare meglio, o meglio giudicare, non mi trova d'accordo. Noi sappiamo infatti benissimo che esse sono sottoposte alla pressione di interessi coalizzati e che tali interessi sono più rilevanti di quanto crediate, ma dobbiamo considerare che ci sono anche gli interessi dei non cacciatori. Se teniamo a mente questo stato di cose non possono sfuggirci le difficoltà che i governi regionali possono incontrare. Del resto qualcosa di simile viene a verificarsi anche per i comuni in materia urbanistica e in molti altri campi.

È per questi motivi che, ancora, mi permetto di chiedere che, abbandonando le polemiche, si accetti il principio di un accorciamento del periodo venatorio per l'avifauna che oltretutto, ritengo, ci darebbe una connotazione più favorevole sul piano della serietà e della modernità. (*Applausi dalla sinistra*).

PACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACINI. Onorevole Presidente, prendo brevemente la parola per cercare di introdurre nella discussione che qui si sta svolgendo sugli emendamenti alcuni elementi che diano, soprattutto ai colleghi che non hanno potuto seguire il provvedimento con lo stesso

impegno dei componenti della Commissione agricoltura, un quadro delle vicende di questo disegno di legge che sembra siano abbastanza contestate da alcune parti presenti in Parlamento e non solo qui. Vorrei innanzitutto dire al collega, senatore Enriques Agnoletti, che non può pretendere che i senatori dicano le cose che lui desidera, anche se è legittimo, da parte sua, chiedere ai colleghi di adeguarsi alla sua impostazione in materia. Però desidero dirle, caro collega, che, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, e credo anche i colleghi che hanno firmato il primo disegno di legge, l'intenzione è quella di dare attuazione alla direttiva della Comunità europea. Questo a dimostrazione che l'iniziativa, sia pure corretta lungo il cammino, ha prodotto i risultati che possiamo vedere e che ritengo estremamente importanti per il nostro paese. Quindi — ripeto — almeno per quel che riguarda il sottoscritto e penso per molti altri colleghi, l'intenzione nel dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge è quella di attuare la direttiva europea.

Ma fatta questa precisazione iniziale, ritengo di dovere leggere il punto 4 dell'articolo 7 che è stato richiamato nel dibattito, anche per cui i colleghi che si dichiarano contrari a detti emendamenti non lo fanno per una posizione presa o preconcepita, ma perchè hanno la conoscenza di come si sono svolte le cose nel nostro paese e perchè cercano di portare un contributo di realismo, che consenta eventualmente, nel futuro, una più attenta e corretta valutazione della situazione legislativa nel settore venatorio del nostro paese ed eviti che ora si possano, in qualche modo, produrre norme non corrispondenti alle esigenze che intendiamo affrontare anche e soprattutto con il recepimento della direttiva.

Il punto 4 dell'articolo 7 dice: «Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate, e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie, a cui si applica la legislazione della caccia, non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, nè durante le fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».

Ebbene, bisogna dire che le intenzioni della Commissione nel mantenere il calendario venatorio previsto dalla legge n. 968 corrispondono esattamente al contenuto del punto 4 dell'articolo 7 della direttiva. Anzi, diciamo meglio, ch'esse corrispondono perchè, nel momento in cui si dette avvio alla elaborazione della legge n. 968, furono interpellati proprio gli istituti competenti in materia. Forse non siamo andati, in quel momento, a fare ricerche sulle pubblicazioni scientifiche che qui sono state ricordate dal collega, senatore Anderlini, anche se potrei citare pubblicazioni che dicono esattamente il contrario di quanto qui riferito. Ma proprio per avere la garanzia e la sicurezza di un istituto pubblico che desse indicazioni piuttosto puntuali, nel periodo di elaborazione della legge n. 968 — ripeto — fu sentito, ripetutamente sentito, anche per iscritto, l'Istituto di biologia della selvaggina, che dette, come ricordava poco fa il collega Comastri, indicazioni precise in ordine all'apertura e alla chiusura della caccia secondo le esigenze espresse dall'articolo 7, punto 4, della direttiva della Comunità economica europea. Dunque, in quel momento, con una elaborazione approfondita e attenta, svolta con il consiglio e l'ausilio dell'Istituto di biologia della selvaggina, fu stabilito il calendario venatorio e furono indicate le specie cacciabili a seconda delle date che erano state fissate dall'Istituto di biologia stesso. Con questo non voglio dire che il calendario venatorio non debba essere rivisto, per l'amor di Dio! Dico soltanto che è forse opportuno che questa considerazione sul calendario venatorio e sulle specie caccia-

bili sia fatta in un contesto diverso, quel contesto che ieri l'onorevole Ministro ha indicato nella sua replica. Credo che questo sia opportuno nell'interesse delle esigenze che qui si intendono rappresentare sia da parte di coloro che sostengono il testo del disegno di legge, sia da parte di coloro che intendono apportare alcune modifiche allo stesso.

È in questo senso che mi sembra si debba interpretare il comportamento di coloro che non intendono accogliere gli emendamenti che sono stati presentati, ma ho desiderato in qualche modo chiarire che non si tratta di un atteggiamento realistico che scaturisce da una elaborazione precedente della legislazione del nostro paese e dalla volontà di proseguire su questa strada della difesa dell'avifauna con sicurezza di carattere tecnico e scientifico che in questo momento non ci sembra di avere in modo totale.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, volevo soltanto dichiarare che voterò a favore dell'emendamento 3.0.3 presentato dal senatore Anderlini perchè lo ritengo compatibile con una realtà e con tradizioni che rispondono ad esigenze di valenza sociale concreta. Sono convinto che i danni maggiori vengono portati all'ambiente, e di conseguenza alla selvaggina, dall'uomo in quanto tale e non in quanto cacciatore. A volte ho la sensazione che certe esasperazioni antivenatorie abbiano il significato di manifestazioni rituali destinate ad esorcizzare problemi che non è possibile cancellare se non cambiando radicalmente il nostro sistema di vita. Queste manifestazioni mi sembrano destinate a volte anche a coprire l'ipocrisia di determinati atteggiamenti protezionistici. È mia opinione che spesso si tratti di narcisismo; siano fine a se stesse.

Non di meno sul piano personale penso che porre delle limitazioni, così come propone l'emendamento, almeno a mia lettura, sia conforme ad una realtà che se non può essere esorcizzata, semmai deve essere contenuta, guidata e sostenuta in maniera da tenere in

considerazione le esigenze del tempo libero, dell'industria e non devono essere considerati in termini astratti, bensì anche assecondati in termini concreti; compatibilmente, ripeto, con la salvaguardia dell'ambiente. Questa salvaguardia non è a mio parere compromessa dagli atteggiamenti dei cacciatori, ma da altri fattori che coinvolgono la responsabilità di tutti.

PRESIDENTE. Invio il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 74 della direttiva non fissa alcun periodo di apertura e chiusura della caccia, ma lascia agli Stati membri il potere di determinarli in relazione ai periodi di nidificazione e di migrazione.

L'Italia ha individuato tali periodi nell'articolo 11 della legge n. 968 del 1977, periodi aggiornati con il decreto-legge n. 46 del 1982, che ha chiuso la caccia per alcune specie al 10 marzo e per altre al 28 febbraio. Nessuna ragione scientifica e tecnica giustifica una chiusura o apertura indiscriminata — l'apertura è soltanto per alcune specie, in verità — al 31 gennaio. Infatti, l'articolo 11 della legge n. 968, così come è stato modificato, prevede anche chiusure anticipate al 31 dicembre (ad esempio lepre comune e coturnice) e chiusure successive, a seconda delle specie per cui è prevista l'apertura.

L'apertura è quasi ovunque ritardata alla terza domenica di settembre. L'apertura al 18 agosto è un fatto veramente formale, perchè sono pochissime le specie per la quali è possibile la caccia al 18 agosto.

Inoltre, le regioni hanno dimostrato, facendo buon uso del proprio potere, di esercitare con molta responsabilità il potere loro conferito dall'articolo 14 della legge-quadro. Si veda, inoltre, l'inchiesta CEE sui calendari degli altri Stati: ci sono aperture, in coincidenza con la festa nazionale francese — lo abbiamo detto ieri nella replica — al 14 luglio e anche in maggio. Questo vale per entrambi gli emendamenti.

In verità, non trovo scritta nell'articolo 7 della direttiva, al punto 4, l'indicazione del

periodo di apertura e di chiusura della caccia, mentre si affida agli Stati membri il compito di prendere alcune decisioni. Non possiamo però con legge nazionale definire cose che riguardano specie di uccelli che sono le più varie, hanno esigenze diverse, hanno un periodo biologico il più vario possibile.

Mi sembra strano che si avanzino tali richieste. Inoltre, potremmo stabilire un periodo di apertura e di chiusura che per qualche specie potrebbe anche non essere compatibile con le finalità che i colleghi con questi emendamenti si sono proposti.

Ripeto, queste cose non le ho trovate scritte da nessuna parte; ho trovato scritto soltanto che gli Stati membri devono accertare che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate, e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Tra l'altro, l'ultimo periodo di questo comma precisa che gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sulla applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia: quello che noi abbiamo previsto negli articoli successivi del disegno di legge.

Pertanto, il parere del relatore è contrario a questi due emendamenti.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, la questione è molto controversa, ma vorrei tentare di ricondurla entro alcuni confini obiettivi.

In primo luogo, osservo — lo ha già rilevato con proprietà il senatore Pacini — che il testo della direttiva su questo punto è ben lungi dall'essere preciso e categorico su date che riguardano il calendario venatorio.

Comprendo che in questo c'è certamente una ragione: la direttiva si applica a tutti i paesi della Comunità e i tempi sono differenti, in relazione ai ritmi biologici delle diverse specie.

Ma vorrei anche aggiungere che la direttiva comunitaria immagina piuttosto dei calendari articolati, che non dei calendari rigidi a data unica per tutte le specie.

La seconda osservazione è che il confronto con la vigente legislazione italiana — il più volte richiamato articolo 11 della legge n. 968 del 1977 — non credo lasci (e certamente non lascia in molti osservatori stranieri di questa materia) l'impressione che l'Italia abbia scelto la strada del lassismo indiscriminato.

I limiti posti dalla legge n. 968 del 1977 sono stati fissati dopo il parere che fu dato, in quella circostanza, in maniera specifica dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Vorrei aggiungere che non va sottovalutato l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 968 del 1977, che consente pur sempre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentiti sia l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina sia il Comitato tecnico venatorio nazionale di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 968 del 1977 di introdurre — così come è stato fatto nel 1982 — anche qualche ulteriore restrizione laddove le migliori conoscenze o cognizioni di pericolo possano o debbano introdurre l'autorità amministrativa — in questo caso al massimo livello — ad intervenire.

Ho l'impressione che la vera preoccupazione sia quella che ha espresso il senatore Enriques Agnoletti quando ha detto che il nostro paese ha indubbiamente difficoltà maggiori degli altri per il combinato effetto di due elementi che, tra l'altro, in radice in qualche modo si congiungono: da un lato una certa privazione dell'avifauna selvatica e, dall'altro, il numero piuttosto elevato — occorre riconoscerlo — dei cacciatori.

Per porre però rimedio a questa situazione che ci differenzia dagli altri, e che non riguarda tanto il disposto legislativo — che mi pare coerente alle disposizioni generali volute anche dalle associazioni protezionistiche — quando una questione di costume, una questione di ordine, qualche interessante progresso mi sembra che sia stato compiuto.

Devo dire che, avendo introdotto un anno fa i lavori del Comitato tecnico venatorio nazionale, ho notato un clima piuttosto interessante di collaborazione tra esponenti delle maggiori associazioni venatorie, rappresentanti dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e rappresentanti delle associazioni protezionistiche e vorrei augurarmi che

l'approvazione di questo disegno di legge consenta il flusso verso il nostro paese di quei fondi comunitari a fini protezionistici che la mancanza di approvazione del disegno di legge di recepimento ha finora bloccato.

Ho voluto dire queste cose perchè — in base ad un esame che ho tentato di compiere, non essendo nè cacciatore nè esperto di discipline cinegetiche in questa materia — credo che la legislazione italiana si segnali obiettivamente per un indirizzo che è generalmente riconosciuto come molto vicino agli obiettivi che si propongono gli ambienti naturalistici.

Pertanto, il parere del Governo non è favorevole nè all'emendamento 3.0.1 nè all'emendamento 3.0.3.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Vorrei sottolineare che nell'emendamento 3.0.7, presentato dai senatori Malagodi e Bastianini, il penultimo comma è formulato nel modo seguente: «I periodi di caccia stabiliti nell'elenco di cui al primo comma sono modificati con decorrenza non anteriore alla terza domenica di settembre e una scadenza non posteriore al 31 gennaio». È la stessa cosa di quando è previsto negli emendamenti presentati da me e dal senatore Signorino.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Anderlini, perchè ciò contribuisce al migliore svolgimento dei nostri lavori.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti 3.0.1. e 3.0.3 vorrei precisare che l'eventuale reiezione dell'emendamento 3.0.1 non comporterebbe la preclusione dell'emendamento 3.0.3, che attiene ad una materia più circoscritta. Una eventuale approvazione dell'emendamento 3.0.1, di contenuto più ampio, comporterebbe, invece, la preclusione dell'emendamento 3.0.3.

Il penultimo comma dell'emendamento 3.0.7 sarebbe infine precluso dalla reiezione degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3.

Metto ai voti l'articolo 3.0.1, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Faccio notare che il contenuto dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Anderlini, pur diversamente formulato, è identico a quello dell'emendamento 3.0.7, presentato dai senatori Malagodi e Bastianini. La Presidenza ritiene quindi che sui due emendamenti debba svolgersi un'unica discussione.

Ricordo, inoltre, che il penultimo comma dell'emendamento 3.0.7 è precluso dalle votazioni che hanno appena avuto luogo.

Invito, quindi, i presentatori degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.7 ad illustrarli.

ANDERLINI. La ringrazio, signor Presidente, per questa precisazione preliminare che mette in chiaro alcune questioni procedurali che potevano rendere più difficile il nostro dibattito. L'atteggiamento della Presidenza, invece, ci dà la sicurezza che potremmo proseguire con una certa speditezza e, non sarò certamente io a prolungare il dibattito oltre i termini strettamente necessari. Mi scuso, inoltre, con i colleghi se sono costretto ad intervenire così frequentemente, ma non posso comportarmi diversamente essendo l'unico firmatario di una serie di emendamenti, nè mi pare che si possano dare per illustrati emendamenti di un certo peso come quello che ora vi illustrerò, il 3.0.2, che si riferisce alle specie cacciabili.

Poco fa sia il Ministro che il relatore hanno detto che la reputazione dell'Italia in fatto di legislazione sulla caccia è piuttosto buona e consistente in vasti ambienti, compresi evidentemente quelli comunitari. A me invece pare chiaro, che questa reputazione non è condivisa certamente dal commissario Narjes della Comunità il quale, nella lettera tante volte citata del febbraio e dell'ottobre scorso, richiama l'Italia all'osservanza dei principi fondamentali e delle statuizioni precise della direttiva comunitaria in maniera

puntuale ed inequivoca. Non voglio tornare sul passato, ma nessuno dei colleghi che sostengono la tesi che difende nella sostanza il testo della Commissione, ha ricordato che Narjes ci scrive — è il terzo punto della sua lettera — che «ai sensi del medesimo articolo 11» — e l'articolo 11 di cui si parla è quello della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la legge che non si vuole mettere in discussione — «stabilisce le date di apertura della caccia senza prendere in considerazione il periodo di nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, del ritorno al luogo di nidificazione, come previsto dall'articolo 74 della direttiva».

È evidente, quindi, che la Comunità è contro l'attuale legislazione che i colleghi della maggioranza, la maggioranza che si è creata su tali problemi, ritengono invece non debba essere in alcun modo modificata. Questa è la ragione del contrasto che vi è tra noi, tra coloro che ritengono che non si possa applicare la direttiva comunitaria senza modificare la legislazione esistente e coloro che ritengono, invece, che l'Italia abbia già assolto i suoi compiti con la legislazione che abbiamo dietro alle spalle, dagli avvisi di reato che il commissario della Comunità ci ha ripetutamente inviato.

Il caso delle specie cacciabili è un altro caso tipico, signor Ministro, e ieri sera lei ha fatto torto alla sua intelligenza tirando fuori un argomento per difendere una tesi che si oppone alla proposta avanzata da me e da altri colleghi, le sue affermazioni secondo me — me lo permetta — non hanno consistenza alcuna e vanno proprio contro ogni logica.

Cerchiamo di ricapitolare rapidissimamente i termini della questione: la direttiva comunitaria contiene l'elenco delle specie non cacciabili; l'articolo 11 della legge italiana n. 968 prevede altresì l'elenco delle specie non cacciabili: tra questi due elenchi c'è una differenza di 24 specie di animali. Ora, recepire una direttiva significa portare l'elenco della nostra legislazione al livello della direttiva comunitaria: nè più nè meno quello che risulta dalla differenza dei due testi. Questo è quanto è stato proposto con il mio emendamento 3.0.2 ed è quello che sostanzialmente

propongono i senatori Malagodi e Bastianini con il loro emendamento. Occorre quindi adeguare l'elenco delle specie non cacciabili in Italia all'allegato n. 2 della direttiva comunitaria: è inutile, onorevoli colleghi ed onorevole relatore, scrivere nell'articolo 1 del disegno di legge in esame che la direttiva comunitaria è stata recepita in tutte le sue parti, compresi gli allegati, se poi non vediamo quali sono le differenze tra i due testi.

Signor Ministro, in relazione alla questione in esame il commissario Narjes ha espresso molto chiaramente il proprio pensiero nel primo punto del suo parere motivato, riportando l'elenco delle differenze che esistono tra il testo della direttiva comunitaria e quello della legge italiana. Egli riporta 11 specie perchè tiene conto del fatto che il Presidente del Consiglio Spadolini, a suo tempo, emanò un decreto per collocare tra le specie non cacciabili 13 di queste; se si aggiungono a queste 13 specie altre 11 si ritrovano le 24 specie indicate nell'emendamento da me presentato.

Peraltro il decreto del presidente Spadolini è tacciato di incostituzionalità: si dice che quell'elenco non può essere modificato con un decreto del Presidente del Consiglio, ma con una legge. Siccome in questo momento stiamo esaminando un provvedimento legislativo a me pare opportuno fare in modo, qualunque sia la decisione della Corte costituzionale, di essere a posto rispetto agli obblighi che abbiamo assunto nei confronti della Comunità economica europea.

Signor Ministro, lei ieri sera, per giustificare il dissenso del Governo nei confronti di questo emendamento, è ricorso ad un argomento che considero privo di fondamento. Rendiamoci conto: lei afferma che nella legge esiste un diritto di deroga. Certo che questo esiste, ma rispetto agli elenchi già fissati in un certo modo. Se l'Italia vuole derogare per alcune di queste specie, lo deve fare secondo il meccanismo della deroga per cause straordinarie connesse alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla sicurezza degli aerei, al particolare sovraffollamento di una determinata specie o a particolari danni di cui possono risentire le colture, ma lo deve fare per tempi determinati e con un abbatti-

mento selettivo. Lei, signor Ministro, escludendo dall'elenco delle specie non cacciabili 14 specie, o 24 come sostengo io, applica una deroga niente affatto selettiva e non delimitata nel tempo. Infatti, una volta escluse alcune specie dall'elenco di quelle non cacciabili, lei ha abilitato tutti i cacciatori, durante il periodo in cui la caccia è aperta, a sparare su queste specie di uccelli, quando, invece, le deroga consente di farlo solo selettivamente, per tempi determinati e seguendo una procedura che dobbiamo ancora stabilire. Mi pare strano che l'intelligenza del ministro Pandolfi sia potuta giungere ad adottare argomentazioni di questo tipo che, a mio modestissimo avviso, non hanno alcuna consistenza; questo dimostra che esiste una resistenza a voler applicare interamente la direttiva comunitaria. Di fronte ai fatti palmari di questa natura, non credo che si possa dire diversamente.

BASTIANINI. L'emendamento 3.0.7 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ho precisato e torno a precisare che la parte dell'emendamento 3.0.7 relativa al calendario venatorio, e cioè il penultimo comma, è precluso dalle precedenti votazioni.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, colleghi, sono favorevole all'emendamento del senatore Anderlini al quale in particolare mi riferisco. Si ricorre a finezze di carattere esegetico per dimostrare quello che la direttiva comunitaria dice e non dice, però in tale direttiva vi è una lista di nomi molto precisa. Questi nomi vanno specificati nella nostra legge perchè non possiamo dire che la direttiva comunitaria non stabilisce con precisione se, ad esempio, la cornacchia grigia si può cacciare o meno. Si può discutere sulla data nella quale ciò può avvenire, ma non si può discutere sulla lista dei nomi. D'altronde ritengo che debbano pur esservi motivi per i quali così ostinatamente si dà una interpre-

tazione restrittiva della direttiva comunitaria, ma vorrei capire meglio questi motivi. E mi pare che questo articolo sia un eccellente *test* per capire i motivi, non di carattere culturale o politico in senso elevato, ma molto andanti — a proposito della possibilità di caccia alla ghiandaia: molto «terra-terra» (così vola la ghiandaia!) per i quali vi è una specifica volontà di violare questa direttiva.

Mi rivolgo ancora una volta al Ministro per conoscere la volontà del Governo. Non credo che il fatto della cacciagione sia così importante. Vorrei sapere dal Ministro se vi sia nel Governo una prevalente volontà di maggiore adesione alla direttiva comunitaria o se invece vi sia la tendenza ad una interpretazione minimalistica. Francamente non vedo come ci si possa distaccare, a proposito di questo articolo, dalla direttiva comunitaria se non per una precisa volontà ad alto livello politico e a basso livello di altra natura, che non ci deve interessare perchè «voler ciò udire è bassa voglia», come diceva il padre Dante che un tempo in Senato ci si divertiva a citare.

Continuiamo a dire, colleghi, che di queste cose ci occuperemo in sede di legge-quadro sulla caccia, ma vogliamo facilitare il lavoro dei nostri successori i quali, fra quattro legislature, affronteranno questo problema? Facciamo qualche cosa anche noi poichè, sia pure indirettamente, abbiamo a che fare con questioni che riguardano la caccia; dico indirettamente perchè la caccia è in causa non dal punto di vista legislativo, ma come momento limite nella determinazione del problema della tutela. Quindi non vi è molto da rimandare.

Credo che questo emendamento possa essere votato tranquillamente, nella consapevolezza di compiere un atto dovuto che, tra l'altro, non pone particolari problemi di interpretazione formale.

CASCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo comunista è favorevole all'emendamento 3.0.2, non perchè con esso viene

modificato in sostanza l'elenco delle specie cacciabili contenuto nella legge n. 968, sulla base della direttiva, dal momento che questo problema, a nostro avviso, è già risolto dal disegno di legge n. 214, nel quale si sostiene che la direttiva è recepita integralmente con i suoi allegati.

Non siamo favorevoli a questo emendamento, invece, per la sua seconda parte, che ci sembra risolva il problema, sul quale come è noto è in piedi un contenzioso, riguardante l'autorità statuale che deve provvedere alla modifica dell'elenco delle specie cacciabili. La legge n. 968 stabilisce che a ciò provvede il Presidente del Consiglio con un proprio decreto: su questa norma però c'è stato un ricorso davanti al TAR del Lazio il quale, a sua volta, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale ravvisando fondatezza nelle questioni di costituzionalità sollevate, sul fatto che la variazione dell'elenco

delle specie cacciabili non possa essere operata con decreto del Ministro dell'agricoltura. Ora a noi pare che dare certezza intorno a questa materia sia un fatto importante, perchè se la Corte costituzionale si pronuncerà favorevolmente all'eccezione di incostituzionalità, il nostro paese si troverà in difficoltà. Nel momento in cui, invece, con questo emendamento, si stabilisse che non per le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria, ma per la variazione dell'elenco delle specie cacciabili si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si arriverebbe ad affrontare e risolvere un punto delicato attorno al quale, come dicevo, esiste una controversia. Ed è per questo che noi siamo favorevoli ad esso.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(Segue CASCIA). Per quanto concerne, invece, l'emendamento 3.0.7 dei colleghi Malagodi e Bastianini, vorrei far rilevare che, mentre una parte di esso affronta la materia della variazione dell'elenco delle specie cacciabili, nell'ultima parte si ritorna su un problema già risolto con un voto, quello cioè dei periodi di caccia. Non mi pare, pertanto, che attorno a questa seconda parte si debba di nuovo votare, dal momento che l'Aula lo ha già fatto.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, sono personalmente favorevole alla limitazione ragionevole delle specie cacciabili e, quindi, voterei anche quest'emendamento del collega Anderlini, però, laddove riscontro l'inserimento

tra le specie meritevoli di tutela il passero, lo storno, il corvo, la cornacchia grigia, devo dire che questa restrizione è dettata da una conoscenza astratta della realtà. Passeri, storni, cornacchie, sono una vera e propria, sistematica e ricorrente, quindi prevedibile, calamità per la viticoltura, la maiscoltura e via dicendo.

PERNA. Si tratta di deroghe.

GARIBALDI. Ma le deroghe non possono essere previste che per una stagione: questi uccelli determinano danni ricorrenti. Chi, per sventura o per ventura, ha una piccola vigna in una zona dove non ci sono moltissime vigne, non potrebbe più raccogliere uva. Le cornacchie vanno sistematicamente a togliere i semi di mais che l'agricoltore ha seminato. Queste specie determinano danni veramente consistenti. Non riesco quindi a

comprendere una limitazione di questo tipo. Questi uccelli rappresentano una potenziale anzi, reale calamità. Le altre specie no; ma non vedo come si possa coniugare una disposizione selettiva di tutela con interessi che hanno chiaramente valenza economica e quindi sociale, per una astratta preoccupazione di salvaguardare *tout court* le specie avicole.

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, non avevo nulla da dire dopo l'esposizione del senatore Cascia. Però non vorrei che l'intervento del senatore Garibaldi creasse un pò di confusione. Abbiamo di fronte un problema molto semplice: o questa legge serve ad attuare la direttiva di cui si discute oppure è un'altra cosa. Se serve ad attuare la direttiva, giusta o sbagliata che sia — può anche darsi che nel negoziarla il Governo italiano si sia sbagliato — siccome la stessa direttiva, come è esplicitamente richiamato nell'emendamento, consente le deroghe e queste possono avere durata, ampiezza, efficacia territoriale indeterminate (la discrezionalità appartiene alle autorità italiane, alla legislazione italiana e alle procedure previste dalla legge), la questione è risolta. Il problema posto dal senatore Garibaldi può essere anche giusto: ma se dovessimo trarne le conseguenze estreme dovremmo dire che il Parlamento italiano si rifiuta di introdurre nella legislazione dello Stato (e di dare corrispondenti poteri alle regioni) disposizioni che attengono a queste materie. Il che significa praticamente chiudere la partita senza dare esecuzione alla direttiva.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Per quanto riguarda questi emendamenti non abbiamo prevenzioni. Tuttavia devo dire che l'elenco delle specie cacciabili previsto dall'articolo 11 della legge n. 968, per effetto del recepimento integrale della direttiva, è mutato.

Perciò è inutile riscrivere il testo dell'articolo 11. Mi sembrerebbe una ripetizione.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento 3.0.7 non c'è ragione di attribuire al Capo dello Stato una potestà che assai più opportunamente è devoluta dall'articolo 11, ultimo comma, al capo del Governo. In effetti questo emendamento, in particolare nel secondo comma, entra nel merito della legge n. 968 e quindi va nella logica della modifica della stessa, materia che esamineremo soltanto se e quando vi saranno iniziative legislative tendenti a modificare la legge n. 968. Questo però non ha nulla a che vedere con la direttiva comunitaria. Se è soltanto questo aspetto di carattere formale che ci porta molto lontani dai principi della direttiva, vorrei precisare che non è questa la sede per discuterne, anche se tutto ciò può in qualche modo riferirsi alla logica della direttiva stessa.

Questo è uno dei punti sui quali il senatore Cascia aveva espresso la possibilità dell'accoglimento del merito dell'emendamento. Rinovo però l'invito al senatore Cascia di rivedere la sua posizione dato che si tratta di un merito che attiene alla legge n. 968, anche perchè con l'approvazione di questo disegno di legge non andiamo contro il significato di questo secondo emendamento. Proprio per questo aspetto formale io invito i colleghi dell'Aula a voler attenersi al testo della Commissione.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'emendamento 3.0.2, voglio precisare che esso riporta esattamente quanto detto dall'ultimo comma dell'articolo 7, che esamineremo al momento della sua approvazione. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 3.0.7 che, a parte qualche piccolo dettaglio, è identico al 3.0.2.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi osservazioni prima di esprimere il parere. La prima osservazione è che rispetto alla legge n. 968 ed al suo articolo 11, appunto perchè costante è l'impegno del Governo a sentire l'Istituto di biologia della selvaggina ed a introdurre tutte le norme che abbiano valore protezionistico, per cui delle 24 specie citate qui sono soltanto 11 quelle per le quali

si è cercato di provvedere. Vorrei dire che la mia scarsa conoscenza delle questioni venatorie non arriva al punto da non comprendere che specie come il corvo o le cornacchie nera e grigia, e aggiungerei anche la gazza, non siano oggetto venatorio nel senso ordinario della parola; sono oggetto di difesa naturale, come diceva il senatore Garibaldi opportunamente. Questo per non parlare del passero, che sarà certamente un delizioso uccello ricordato anche da Catullo, per rivolgermi a colleghi che stanno da quelle parti...

PACINI. Lo ha ricordato anche Pascoli.

PANDOLFI. *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* ... ma credo oggettivamente, anche nella mia responsabilità di Ministro dell'agricoltura, di poter dire che esso rappresenta qualche volta una vera calamità naturale per le colture, in particolare per quelle che sono state ricordate dal senatore Garibaldi.

Posso comunque dare assicurazione che il Governo farà l'uso più vigile, nell'applicazione, della facoltà che gli è data dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 968, soprattutto quando si tratta di dare applicazione al principio contenuto nell'articolo 9 della direttiva, che espressamente menziona il caso di specie che possono recare gravi danni alle colture, all'acqua e ad altri fattori ambientali che pure conviene tutelare.

Vorrei dare assicurazione al senatore Cascia che il Governo si esprimerà favorevolmente al suo emendamento 4.8, laddove si tratta in materia di deroghe di rendere più restrittiva la norma, elevando il livello dell'autorità amministrativa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste addirittura al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Lo pregherei quindi di insistere sul suo emendamento 4.8, ma di prendere atto della precisazione che ho dato per quanto riguarda l'emendamento 3.0.2 presentato dal senatore Anderlini.

Per le ragioni che ho detto il Governo è contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Anderlini.

È approvato.

FIOCCHI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

È pertanto precluso l'emendamento 3.0.7 presentato dai senatori Malagodi e Bastianini.

Proseguiamo nella illustrazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

ANDERLINI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 3.0.4.

Stavolta ho veramente il dovere di essere breve. L'emendamento da me presentato è un'applicazione — a mio avviso corretta — dell'articolo 8 della direttiva comunitaria. Si tratta, praticamente, di un divieto su tutto il territorio nazionale di uccellazione con reti, lacci e vischio, salvo le disposizioni del primo comma dell'articolo 18 della legge n. 968 del 1977, che consentono di catturare, con tali sistemi, modeste quantità di uccelli per ragioni di studio e di ricerca scientifica.

È noto che sul territorio nazionale, in alcune regioni, malgrado talune disposizioni della legge generale sulla caccia ed approfittando di altre disposizioni contenute nella stessa legge, l'uccellazione continua ad essere largamente praticata.

L'uccellazione è contro la lettera e lo spirito della legge e contro le numerose dichiarazioni che sono state qui fatte. Se facciamo, infatti, elenco delle specie non cacciabili non capisco poi come si possa permettere l'uccellazione che è invece un tipo di caccia non selettiva e che consente a chi lo pratica di catturare con le reti uccelli delle più diverse specie.

È inutile quindi aver fatto lunghi e complicati elenchi di specie particolarmente protette se si continua a consentire la pratica della uccellazione.

La sostanza del mio emendamento si riduce a queste considerazioni.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Anderlini.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.4, signor Presidente, l'articolo 8 della direttiva comunitaria non vieta l'impiego delle reti come mezzi di cattura, bensì come mezzi di caccia. Sono problemi molto diversi.

Il prelievo con reti è ammesso per catturare, senza ucciderle, alcune specie per determinate finalità che sono lecite: studio, ricerca amatoriale, per uccelli da richiamo e così via.

L'articolo 8 ed il relativo allegato ammettono l'impiego degli uccelli da richiamo vietando soltanto l'impiego di uccelli accecati o mutilati. Ciò è stato spiegato ampiamente nel corso della discussione generale.

L'articolo 18 della legge n. 968 del 1977 deve pertanto restare in vigore, poichè non contrasta con la direttiva comunitaria.

Il parere del relatore, signor Presidente, è quindi contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.4.

Vorrei ricordare che il divieto di uccellazione è già sancito pienamente nell'articolo 3 della legge n. 968 del 1977, che reca il seguente titolo: «Divieto dell'uccellazione».

Per quanto riguarda la distinzione tra caccia e cattura, mi sembra che molto bene l'abbia già spiegata il relatore senatore Ferrara.

Il parere del Governo è pertanto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4.

PERNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, devo parlare sia per dichiarazione di voto che per necessità di carattere regolamentare.

Mi dispiace di dover dire che il relatore non ha capito la sostanza dell'emendamento. Infatti, l'emendamento dice che è vietata su tutto il territorio nazionale la cattura degli uccelli con le reti, lacci e vischio, salvo le disposizioni del primo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Tale comma prevede che «le regioni possono accordare, a scopo di studio e su motivata richiesta...», eccetera; quindi è perfettamente coerente con la situazione già esistente e non è in contrasto con il divieto di caccia. Non si capisce perciò perchè questo emendamento non si debba votare.

PRESIDENTE. Il relatore intende aggiungere qualcosa?

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo di non dover aggiungere altro a quanto ho detto. Il fatto che sia convinto che debba rimanere in vigore l'articolo 18 della legge n. 968 è indubbio. Non siamo d'accordo allorchè si dice che è «in applicazione dell'articolo 8 della direttiva», perchè tale articolo fa divieto di cattura di uccelli per finalità diverse da quelle che ho indicato.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, desidero fare alcune precisazioni. Sono disposto a togliere dal testo del mio emendamento le parole «in applicazione dell'articolo 8» se ciò è ostativo di un parere favorevole del relatore. Vorrei però dire che non è vero quanto il Ministro ed il relatore hanno detto. L'articolo 8 della direttiva dice esplicitamente che è vietata la caccia con le reti, con i roccoli, con il vischio e con altri strumenti non selettivi ed anche la cattura degli uccelli agli scopi cui si riferiva il relatore. Senonchè il relatore ha menzionato soltanto la coda dell'articolo 8 della direttiva comunitaria e non la testa ed il corpo di esso.

Non è vero, inoltre, che la nostra legislazione recepisce già, in materia, interamente la direttiva comunitaria, perchè il commissario Narjes — ed io ho una certa fiducia in questo commissario all'ecologia della Comunità e mi scuserà, signor Ministro, se in lei non ho fiducia — dice nel famoso avviso di reato che ci è stato mandato che «l'articolo 18 della legge n. 968 autorizza le regioni a permettere la cattura con qualsiasi mezzo e la vendita degli uccelli migratori, anche oltre il periodo di apertura della caccia, e ciò è contrario agli articoli 7 ed 8 della direttiva».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Proseguiamo nella illustrazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

Poichè i successivi emendamenti 3.0.5 e 3.0.8 sono di contenuto analogo, su di essi si svolgerà un'unica discussione.

Invito i presentatori a illustrarli.

ANDERLINI. Signor Presidente, la questione di cui ci occupiamo è quella dei fucili automatici e semiautomatici. Se ne è parlato a lungo nel corso della discussione generale, se ne è parlato a lungo anche in Commissione e mi fa piacere vedere che i senatori Malagodi e Bastianini sono del mio stesso avviso ed hanno presentato un emendamento sostanzialmente identico a quello da me presentato.

La direttiva comunitaria dice che è vietato l'uso di fucili automatici o semiautomatici aventi un caricatore che contenga più di due cartucce. Ho già affermato nell'intervento fatto in discussione generale che, secondo me, si tratta di una formulazione piuttosto equivoca, tuttavia non possiamo che mantenere l'equivocità della decisione della Comunità. Visto che l'obiettivo che io insieme agli altri proponenti ci eravamo prefisso era quello di tradurre correttamente in italiano la direttiva comunitaria, e la direttiva comunitaria usa questa formula, noi la riproduciamo tale e quale. Se essa contiene alcuni ele-

menti di equivocità ciò non è dovuto certamente a noi, ma agli autori della direttiva comunitaria tra i quali figura anche il Governo italiano.

È chiaro che noi diamo poi la nostra interpretazione: «armi automatiche o semiautomatiche con caricatore contenente più di due cartucce» per noi significa non più di due colpi. So, invece, che le associazioni venatorie dicono che si può mettere un colpo in canna: il caricatore ha due cartucce e quindi complessivamente siamo ai tre colpi. In realtà so che quando si adopera un'arma automatica (ad esempio una pistola con caricatore di otto colpi) si inserisce il caricatore e si mette la pallottola in canna solo in caso di necessità; la stessa cosa si dovrebbe fare anche con il fucile da caccia se si vogliono osservare alcune norme di sicurezza. La pistola con un caricatore di otto colpi è una pistola a otto colpi; un fucile con un caricatore di due colpi è un fucile a due colpi. Non intendo risolvere con un voto questa faccenda in quest'Aula perchè voglio attenermi alla direttiva comunitaria; propongo quindi di trasferire nel nostro testo la formula adoperata dalla direttiva comunitaria. Sarà poi l'autorità giudiziaria, saranno gli altri organi chiamati a decidere che stabiliranno se sia corretta l'interpretazione che io do o quella che ne danno gli altri. È chiaro che se avessi il consenso del Governo e della maggioranza, presenterei un subemendamento per stabilire che l'arma non deve avere più di due colpi: e sarei benfelice di scendere su questo terreno. Mi rendo conto tuttavia che questo consenso non lo otterrò, come ha annunciato del resto ieri sera il Ministro nella sua replica, e quindi chiedo solamente che per rispettare la direttiva comunitaria si accetti l'emendamento da me presentato. In caso contrario, vuol dire che non si intende applicare la direttiva comunitaria benchè ripetutamente sia stato detto di volerlo fare.

Signor Ministro, non è nemmeno corretto dire che nell'attuale nostra legislazione questa norma comunitaria sia già recepita, in quanto è accolta solo nell'interpretazione delle associazioni dei cacciatori. Infatti all'articolo 8 della legge n. 968 si parla di fucili a tre colpi, che è una cosa diversa rispetto alle armi automatiche e semiautomatiche

con caricatore contenente non più di due carucce: non è la stessa cosa.

BASTIANINI. L'emendamento 3.0.8 si illustra da sè.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, non intendo soffermarmi su giudizi tecnici anche se mi rendo conto che la formulazione degli emendamenti in esame, sia il 3.0.5 che il 3.0.8, contiene alcune imprecisioni. Nella caccia tradizionale non si usano armi automatiche: queste sono le armi a raffica: cioè, quando si preme il grilletto, viene sparato il contenuto dell'intero caricatore. Quindi le armi da caccia sono soltanto quelle semiautomatiche. Comunque è una questione non rilevante sotto il profilo dei contenuti.

Sotto questo profilo, a mio parere, ha rilevanza invece precisare — se si vuole ammettere l'impiego di armi che comunque siano dotate di tre colpi — se esiste la possibilità di esplodere in successione semiautomatica tre colpi oppure soltanto due. Mi pare che il collega Anderlini abbia decisamente optato per questa definizione ed io vorrei esprimere il mio dissenso per una serie di ragioni. Infatti ritengo superflua questa precisazione: chi si intende un po' di caccia sa perfettamente — perchè lo ha sperimentato di sicuro — che il terzo colpo «scarica» per lo più l'aggressività di colui che tiene in mano il fucile. Ho molte riserve sulla possibilità che questo terzo colpo possa determinare danni ulteriori per una serie di argomenti che non interesseranno di sicuro i colleghi. E mi possono credere sulla parola, considerata la loro scarsa rilevanza. Invece ritengo strumentale per le industrie fabbricanti di armi del nord Europa la limitazione a due colpi *tout court*, che andrebbe certamente a privilegiare tali industrie modulate sulla fabbricazione delle doppiette anzichè sui fucili semiautomatici; quindi ritengo tale proposizione insidiosa per la nostra industria del settore.

Per queste ragioni, voterò contro l'emendamento Anderlini se si intende che è fatto divieto dell'uso di armi che abbiano una scorta

di colpi superiore a due. A mio avviso, dovrebbero poter avere una scorta complessiva di tre colpi tra canna e serbatoio; oppure tutti e tre in canna, nel caso in cui vi fossero dei fucili a tre canne.

BRUGGER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Credo che dobbiamo metterci d'accordo sull'interpretazione da dare a questo articolo al quale vorrei dare voto favorevole, ma con l'interpretazione data anche dal senatore Garibaldi.

Se abbiamo un fucile con due colpi nel caricatore, come qui si prevede, allora il terzo colpo può essere in canna, essendo gli altri due nel caricatore. Ritengo che questa interpretazione sia giusta e debba essere uniforme qui in Senato. Se è così, voterò a favore dell'emendamento 3.0.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, esprimerei parere favorevole se l'articolo 8 della direttiva venisse interpretato nel senso che è autorizzato il fucile a tre colpi, due nel serbatoio e uno in canna.

Questo problema è stato ampiamente dibattuto in Commissione; eravamo arrivati al punto da inserire un articolo formulato nel modo in cui è formulato l'emendamento del senatore Anderlini, ma ci è sembrato che ciò ponesse problemi di interpretazione e un contenzioso di grosso rilievo perchè al giudice investito della questione questa poteva apparire come una interpretazione limitativa dell'uso del fucile a tre colpi adottato in tutti i paesi della Comunità. Ma se nella nostra Assemblea prevale questa interpretazione, viene meno il motivo per il quale viene inserito questo articolo.

Poichè abbiamo detto all'inizio di aver recepito integralmente la direttiva, non si può pensare che l'articolo 9 della legge n. 968 possa essere interpretato diversamente. Per questi motivi non mi rimetto al Governo per evitare di riversare su di esso tale problema,

ma dico che dobbiamo mantenere il testo proposto dalla Commissione e non prendere in considerazione questo emendamento, che pure condividiamo nel merito.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo non avrebbe avuto nessuna difficoltà ad acconsentire a questi due emendamenti a condizione che vi fosse un'interpretazione unanime da parte del Senato. Si dà il caso che, mentre il senatore Anderlini ha interpretato il proprio emendamento nel senso che non vi deve essere nessun colpo in canna, ma solo due colpi nell'arma, il senatore Brugger lo ha interpretato esattamente nel senso opposto e lo stesso ha fatto il relatore. In presenza del rischio di una norma che non sarebbe interpretabile con sicurezza, pertanto, il Governo rimane al testo attuale della legge n. 968 che stabilisce in maniera molto semplice: «Non più di tre colpi». Questa infatti è, almeno, una locuzione certa e compatibile — secondo l'interpretazione del Governo — con la norma della direttiva, mentre si prestano invece ad equivoci i due emendamenti simili che sono al nostro esame. Il parere del Governo è pertanto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.8, presentato dai senatori Malagodi e Bastianini.

Non è approvato.

Proseguiamo nella illustrazione degli emendamenti intesi a inserire articoli aggiuntivi.

Invito il presentatore a illustrare l'emendamento 3.0.6.

ANDERLINI. Chiedo scusa ancora una volta ai colleghi se sono costretto ad intervenire così ripetutamente, ma ne ho spiegato le ragioni poco fa. Per quanto concerne questo emendamento, mi limiterò a leggere il secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 968 che, con l'emendamento in esame, vorrei

abolire. In conformità all'articolo 8.1 della direttiva comunitaria n. 79/409, infatti, bisogna secondo me abrogare il secondo comma del ricordato articolo 18. Del resto questo ci è stato chiesto anche dal commissario Narjes nelle sue lettere del febbraio e dell'ottobre dell'anno scorso. Poiché probabilmente, non tutti i colleghi ricorderanno l'esatta formulazione del secondo comma dell'articolo 18, lo leggerò ritenendo con questo esaurito il mio compito. L'articolo dunque stabilisce che: «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare impianti adibiti alla cattura e alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11», cioè i periodi di caccia, «di specie di uccelli migratori a determinare tra quelle indicate nell'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse».

Nella sostanza, quest'articolo è stato adoperato come un varco, attraverso il quale le regioni consentono deroghe di dimensioni non misurate nè misurabili, mentre la legge dice che dovrebbero invece esserlo ed è proprio di questo che si lamentano il Commissario alla Comunità e tutte le associazioni protezionistiche.

Per trasferire nella nostra legislazione la direttiva comunitaria, io ritengo pertanto che debba essere abrogato il secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 968.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Sono contrario per gli stessi motivi già esposti a proposito dell'emendamento 3.0.4, considerato appunto che bisogna fare una distinzione tra mezzi di cattura e mezzi di caccia, dal momento che si tratta di due problemi completamente diversi. Con l'emendamento 3.0.6 entriamo invece nella logica dei mezzi di cattura consentiti, per determinati scopi, dalla direttiva stessa.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.6, presentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.7 è già stato dichiarato precluso.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 4.

Art. 4.

(Deroghe: condizioni e limiti)

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della menzionata legge n. 968 del 1977 e quelle, riguardanti i periodi di caccia, recate nell'articolo 11 della legge stessa, le Regioni, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, disciplinano, con legge regionale, le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea;

b) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

c) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonchè per l'allevamento connesso a tali operazioni;

d) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il prelievo, la detenzione o altri impieghi di determinati uccelli in piccole quantità, al fine di orientare l'esercizio venatorio in direzione di specie numericamente più consistenti o per favorire il superamento di squilibri biologici eventualmente determinati.

Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve specificare:

le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

i mezzi, gli impianti ed i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti nonchè le persone all'uopo autorizzate a livelli regionali.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina si pronuncerà, in particolare, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, sulla consistenza della specie oggetto della richiesta di deroga, sul rischio e pericolo di una sua eccessiva diminuzione o scomparsa, sui mezzi consentiti per l'eventuale prelievo.

Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere adottate le deroghe previste dalla lettera d) del primo comma, ove non siano stati adottati i piani di cui all'articolo 3.

Le deroghe di cui alla lettera a) del primo comma sono decise dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le deroghe di cui alla lettera d) del primo comma hanno la durata massima di due anni e possono essere rinnovate ove persistano le ragioni delle deroghe stesse. In caso di parere contrario dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, dette deroghe possono essere adottate, su richiesta delle Regioni, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In deroga all'articolo 11, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le Re-

gioni provvedono al necessario controllo da attuarsi con mezzi selettivi esclusivamente da parte del personale di vigilanza venatoria, di concerto con le organizzazioni professionali degli agricoltori, nei confronti delle specie di uccelli selvatici che moltiplicandosi eccessivamente arrecano danno grave alle colture agricole, al patrimonio florofaunistico regionalmente protetto e alla piscicoltura. Tale controllo viene effettuato anche per motivi di salute pubblica. Le Regioni devono indicare le specie alle quali il controllo si applica, i mezzi di abbattimento autorizzati e le relative condizioni di tempo e di luogo, gli accertamenti da effettuarsi sulla loro attuazione, gli organi predisposti agli accertamenti. Le Regioni adottano con legge regionale le singole iniziative facenti capo alle derogazioni legislative previste dal presente comma sulla base del motivato parere dell'Istituto nazionale della biologia della selvaggina, semprechè non sia possibile eliminare con altri mezzi ragionevolmente consentiti i suddetti danni arrecati da uccelli selvatici.

In deroga all'articolo 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e sue successive variazioni, le Regioni, con legge regionale, possono annualmente vietare l'esercizio venatorio nei confronti di specie considerate di caccia a norma del medesimo articolo 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e sue successive variazioni.

L'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 è soppresso.

Le Regioni, previo motivato vincolante parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare con legge regionale, a scopo di studio, su motivata richiesta, a personale qualificato di istituti scientifici qualificati, la cattura e la utilizzazione di esemplari di determinate specie di uccelli.

Sono soppressi il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Lo Stato, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento da esercitarsi a norma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, su richiesta motivata presentata dalle Regioni su deliberazione delle ri-

spettive Giunte regionali, può autorizzare, oltre quelle previste dal presente articolo, ulteriori deroghe agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva, fermo restando il criterio stabilito all'articolo 13 della direttiva stessa e salva la inderogabilità dell'articolo 1 e dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e salva la inderogabilità dell'articolo 3, secondo comma, così come modificato dall'articolo 7 della presente legge.

Le deroghe per motivi di sicurezza pubblica e specificamente di sicurezza aerea sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla proposta dei Ministri competenti.

Semestralmente, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le Regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e foreste una relazione particolareggiata in ordine all'attuazione delle disposizioni stabilite nel presente articolo, ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva ».

4.1 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO,
FABBRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Deroghe, condizioni, limiti e procedure)

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè agli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della stessa legge e quelle riguardanti i periodi di caccia, si potrà fare ricorso alle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 quando ricorrano le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

b) nell'interesse della sicurezza aerea;

c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintrodu-

zione nonchè per l'allevamento connesso a tali operazioni;

e) per consentire, in condizioni rigidamente controllate, il prelievo, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Il provvedimento di deroga sarà adeguatamente motivato e dovrà specificare:

le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

i mezzi, gli impianti e i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti nonchè le persone all'uopo autorizzate a livello regionali.

Quando si invochino le ragioni indicate alle lettere d) e e) del primo comma del presente articolo, possono promuovere la procedura tendente a stabilire le deroghe il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole Regioni. La relativa proposta sarà depositata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e contemporaneamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole Regioni potranno produrre proprie osservazioni. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina svolgerà una istruttoria tecnica e formulerà parere motivato. La concessione o meno della deroga verrà adottata con decreto del Presidente della Repubblica.

In nessun caso si potranno concedere le deroghe, previste dal precedente comma, per consentire l'abbattimento o la cattura delle specie incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato I annesso alla presente legge.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo le deroghe potranno essere disposte, anche su richiesta di singole Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e sentito, ove occorra,

l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le deroghe non potranno superare il periodo di tempo strettamente necessario ad ovviare alle particolari ragioni che ne hanno giustificato l'adozione e non potranno superare la durata di due anni ».

4.9

ANDERLINI

Al primo comma, alinea, sostituire le parole: « le disposizioni contenute nell'articolo 8 della menzionata legge n. 968 del 1977 e quelle, riguardanti i periodi di caccia, recate nell'articolo 11 della legge stessa » *con le seguenti:* « della stessa legge e dall'articolo 8.1 della direttiva n. 79/409 CEE ».

4.3

Al primo comma, lettera d), sopprimere le parole: « al fine di orientare l'esercizio venatorio in direzione di specie numericamente più consistenti o per favorire il superamento di squilibri biologici eventualmente determinati ».

4.4

Al primo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè per consentire, in considerazione delle esigenze economiche e ricreative di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409 CEE, le cacce tradizionali primaverili ».

4.10

FRANCO, MOLTISANTI, MARCHIO, PISTOLESE, LA RUSSA, FILETTI, GIANGRERORIO, MITROTTI, RASTRELLI, MONACO, PIROLO, FINESTRA

Al secondo comma, dopo le parole: « escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio », *aggiungere le seguenti:* « nonchè le persone autorizzate a utilizzarli ».

4.5

Al secondo comma, sopprimere le parole: « nonchè le persone all'uopo autorizzate a livelli regionali ».

4.6

Al sesto comma, sopprimere le parole: « e possono essere rinnovate ove persistano le ragioni delle deroghe stesse ».

4. 7

SIGNORINO

Al sesto comma, dopo le parole: « su richiesta delle Regioni », inserire le altre: « a statuto ordinario ».

4. 11

KESSLER, PACINI, FERRARA Nicola,
PADULA, FIOCCHI, BRUGGER, MIT-
TERDORFER, NEPI

All'emendamento 4.2, aggiungere in fine le parole: « sentito il Consiglio dei ministri ».

4. 2/1

CASCIA, COMASTRI, PIERALLI, MAF-
FIOLETTI, STEFANI, DE TOFFOL,
MARGHERITI, TORRI

Al sesto comma, sostituire le parole da: « del Ministro dell'agricoltura e delle foreste » sino alla fine del comma, con le altre: « del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio ».

4. 2

CASCIA, COMASTRI, MARGHERITI

Al sesto comma, sostituire le parole da: « del Ministro dell'agricoltura e delle foreste » fino alla fine del comma, con le seguenti: « del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ».

4. 8

CASCIA, COMASTRI, MARGHERITI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE CATALDO. Signor Presidente, l'articolo 4 del disegno di legge n. 214, nel testo della Commissione, è da respingere perchè non tiene sufficientemente conto delle osservazioni di cui al punto c) del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali in materia di deroghe.

Si fa notare che il nuovo testo che si propone in sostituzione di quello della Commis-

sione prevede che le deroghe, di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva, siano stabilite con legge regionale sulla base di norme di principio fissate con il testo dell'emendamento che si propone. Relativamente alle deroghe previste alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva, si provvederà invece di volta in volta, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento che compete allo Stato, a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ANDERLINI. Sono alla fine del mio lavoro, signor Presidente, perchè quasi tutti i successivi emendamenti che portano la mia firma hanno carattere tecnico e si riferiscono ad un tentativo di razionalizzazione del disegno di legge che è stato già frustrato dalla non approvazione di alcuni miei emendamenti. Sono — ripeto — alla fine del mio lavoro, ma direi che questo emendamento 4.9 è quello che considero forse più importante di tutti gli altri.

Si sa come l'esercizio della deroga serva molto spesso a vanificare le statuizioni dalle quali si è partiti. Di solito capita, nelle legislazioni di tutti i paesi, che mentre nei primi articoli compaiono grandi dichiarazioni di principio e anche alcune statuizioni cogenti, poi si arriva alle eccezioni e alle deroghe. È a furia di deroghe, a mio avviso, che in Italia si sono reintrodotti molti stati di fatto, molte eccezioni contrarie ai principi fondamentali della stessa legge n. 968.

Su questa faccenda delle deroghe la direttiva è abbastanza chiara: stabilisce quali sono i cinque casi in cui si può far luogo alla deroga; deroga — badate — a tutte le disposizioni della legge, quindi deroga molto vasta. Essa riguarda le specie cacciabili, ma anche i periodi e le modalità di caccia.

Elenco ora i cinque casi. Il primo è: « nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ». Mi pare che qui siamo di fronte a casi evidenti: salute e sicurezza pubblica. In tali casi devono poter dare un giudizio il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno; oppure, nel caso che si tratti di sola salute o di sola sicurezza pubblica, separatamente. Può essere questo il caso di alcuni piccioni

torraioli che in alcune città italiane, per esempio, proliferano oltre misura e creano situazioni difficili per la salute pubblica e magari per la stessa sicurezza.

Il secondo punto è: «nell'interesse della sicurezza aerea»; quando cioè in prossimità di aeroporti si siano sviluppate famiglie di volatili tanto consistenti da mettere in forse la sicurezza del volo aereo. La competenza in questo caso — è chiaro ed evidente — spetta al Ministro dei trasporti.

Terzo punto: «Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna». Questo punto è quello che viene incontro alle esigenze prospettate dal collega senatore Garibaldi. È chiaro che anche in questo caso bisogna pensare a meccanismi rapidi che possano intervenire con la necessaria tempestività.

Ben più complicati invece sono i casi contenuti negli ultimi due punti della direttiva dove si dice: «ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni». Qui vi è margine di discrezionalità rispetto a queste esigenze — nessuno evidentemente vuole negare l'esigenza della ricerca e dell'insegnamento, nè quella del ripopolamento e della reintroduzione —, ma non c'è dubbio che attraverso formulazioni di questo genere può passare della merce di contrabbando, dato che si possono fare deroghe che non corrispondono pienamente a queste esigenze, ma che hanno altri obiettivi, come quello di una fittizia riapertura della caccia.

Nell'ultimo punto è detto: «per consentire, in condizioni rigidamente controllate, il prelievo, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità». Non c'è dubbio che in questo caso il margine di discrezionalità dell'autorità chiamata ad adottare questa deroga è sensibilmente vasto. In condizioni rigidamente controllate si parla di prelievo, di detenzione, o di altri impieghi misurati di determinati uccelli, anche se non è specificato quali siano le piccole quantità.

Sulla base del parere della nostra 1^a Commissione sono arrivato alla formulazione del-

l'emendamento che sto illustrando, nel quale si afferma che quando si invocano le ragioni indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma, le deroghe potranno essere disposte anche su richiesta di singole regioni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e sentito, ove occorra, (l'occorrenza probabilmente si riscontra soprattutto nella lettera c), l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Come è chiaro si tratta di una procedura abbastanza rapida che però imputa allo Stato centrale il potere di derogare. Questa, signor Presidente, non è una cosa che ho inventato io; l'ha detta a chiare lettere all'unanimità la 1^a Commissione di questo ramo del Parlamento quando nel suo parere ha appunto affermato che deve essere imputata in capo allo Stato la responsabilità di tutte queste deroghe, lasciando alle regioni il potere di iniziativa ed eventualmente di controllo ed assegnando ai casi in cui la discrezionalità è maggiore una adeguata e congrua pubblicità in maniera che tutti possano sapere che si sta effettuando una deroga e in quale area del paese e per quali ragioni la si effettua.

Infatti nei casi previsti dalle lettere d) ed e) della direttiva il procedimento di deroga è più complesso. L'*iter* è più complesso perchè nel provvedimento dovranno essere adeguatamente specificate le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi, i mezzi, gli impianti e i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio. Questa formula ricorre nella direttiva comunitaria. Inoltre si parla delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo relative; inoltre si dovranno specificare gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti, nonché le persone all'uopo autorizzate a livelli regionali.

Quando dunque si invocano le ragioni indicate nelle lettere d) ed e) l'*iter* che prevediamo è questo: possono promuovere la procedura tendente a stabilire le deroghe il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole regioni. La relativa proposta sarà depositata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e contemporaneamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, e questo è il momen-

to della pubblicità. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole regioni potranno produrre proprie osservazioni. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina svolgerà un'istruttoria tecnica e formulerà parere motivato. La concessione o meno della deroga verrà adottata con decreto del Presidente della Repubblica. Quello che suggeriamo è un *iter* che corrisponde esattamente al parere della 1^a Commissione, che ci siamo sforzati di tradurre in un articolo operativo di legge e che corrisponde, a nostro avviso esattamente, alla lettera e allo spirito della direttiva comunitaria.

Signor Presidente, ho concluso il mio intervento e spero di non aver più bisogno di riprendere la parola.

SIGNORINO. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente i cinque emendamenti che ho presentato.

Volevo innanzitutto ricordare molto brevemente l'*iter* di elaborazione di questo articolo che riguarda le deroghe, che ha costituito uno dei punti di maggiore contrasto in passato.

Riuscendo a superare le varie fasi di dibattito parlamentare, questo articolo risulta oggi formulato in maniera tale da far considerare superate diverse delle osservazioni che in passato erano state avanzate contro il testo di partenza dell'articolo stesso.

Rimane, a parte il problema sollevato dal collega Anderlini della imputazione allo Stato del potere di deroga e non alle regioni, quello che ritengo sia un errore materiale, che riguarda le persone che dovrebbero, secondo il testo della direttiva, essere autorizzate ad utilizzare i mezzi stabiliti in questi provvedimenti di deroga, cioè ad attuare le deroghe.

Il modo in cui è stata aggiunta la frase concernente le persone fa pensare, invece, che queste si riferiscano ai controlli.

Il testo della direttiva era molto chiaro; diceva espressamente: «bisogna indicare l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone». Quindi, alle persone era ovviamen-

te attribuita l'attuazione della deroga e l'utilizzazione di impianti, metodi, eccetera. Nel testo attuale le deroghe sono riferite ai controlli; comunque, questo è un equivoco che nasce dalla lettura del testo.

L'eliminazione di questo, che a me sembra un errore di fatto e non una operazione in malafede, viene assicurata dagli emendamenti 4.5 e 4.6: questo è lo scopo di questi emendamenti.

L'emendamento 4.7 riguarda invece la durata delle deroghe. A me sembra che la durata biennale sia più che sufficiente ad assicurare che siano raggiunti gli obiettivi dichiarati e mi sembra che la lettera dell'articolo dica anche che, ove persistano le condizioni che hanno autorizzato le deroghe, i consigli regionali possano deliberare di nuovo. Non vedo perchè introdurre questo rinnovo, che può sembrare automatico, di una deroga che ha già un lasso di tempo abbastanza consistente per la sua attuazione.

Infine, i primi due emendamenti, il 4.3 e il 4.4, hanno invece un obiettivo più di carattere politico.

A me non sembra che la direttiva concepisca le deroghe come in supplemento di caccia indiscriminato. La natura dell'attività, che viene consentita dalle deroghe, viene definita in maniera molto netta dalle finalità, dalle regioni, che vengono indicate per la concessione delle deroghe stesse, tanto è vero che sono enumerate molto puntigliosamente.

Tra queste ragioni mi pare non sia possibile riscontrare l'esercizio indiscriminato della caccia, come invece si rischia di fare con quei riferimenti alla legge n. 968 che sono stati introdotti nella Commissione di merito nell'ultimo esame. È a questo che tendono i due emendamenti da me presentati.

Voglio ricordare brevemente che il richiamo, per esempio, all'articolo 8 della legge n. 968 e all'articolo 1 implica lo scioglimento caso mai del dubbio che può esserci sulla natura delle deroghe, in senso eventualmente favorevole a quello di un esercizio indiscriminato della caccia.

Non vedo la necessità di richiamare, infatti, la definizione dell'attività venatoria — articolo 8, che poi richiama gli strumenti e i mezzi di caccia consentiti, tra cui il famoso fucile a tre colpi — e tanto meno i periodi di

caccia, a meno che non si voglia dare una forzatura al significato delle deroghe nel senso appunto — come ho già detto e ripetuto più volte — dell'esercizio indiscriminato dell'attività venatoria.

Questa interpretazione viene infine rafforzata, secondo me, dalla lettera *d*) dell'articolo 4, alla quale, alla fine, è stato aggiunto in Commissione un emendamento così formulato: «al fine di orientare l'esercizio venatorio in direzioni di specie numericamente più consistenti o per favorire il superamento di squilibri biologici eventualmente determinati».

Devo fare innanzitutto una domanda. Non capisco infatti quale sia letteralmente il senso di questa frase, che sembra quasi la finalità del prelievo controllato e selettivo di determinati uccelli, mentre il suo senso dovrebbe essere riferito all'insieme delle ragioni per le quali si possono concedere deroghe; per questo la frase dovrebbe essere staccata dalla lettera *d*).

A me sembra comunque che in questo caso si voglia far passare una interpretazione che è tutta da dimostrare e che fa invece violenza alle ragioni per le quali la direttiva comunitaria prevede deroghe, ragioni che sono elencate in maniera estremamente precisa.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, interverrò brevemente per illustrare l'emendamento 4.10, presentato dalla mia parte politica all'articolo 4, lettera *d*), del disegno di legge in esame.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale propone che, dopo le parole: «eventualmente determinati» siano aggiunte le altre: «nonchè per consentire, in considerazione delle esigenze economiche e ricreative di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409 CEE, le cacce tradizionali primaverili».

Desidero chiarire il senso di questo emendamento, in quanto lamentiamo che l'articolo 4, che fa riferimento alle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva CEE, non reca riferimenti espliciti alle cacce tradizionali primaverili, pur essendo il testo riferibile anche a tali cacce.

Sarebbe opportuno — anche per risolvere il problema dei cacciatori del Mezzogiorno

— che il testo contenesse espressioni più esplicite, che traducano in termini giuridici di sicura interpretazione la nostra solidarietà ai cacciatori e agli interessi culturali tradizionali e turistico-economici delle nostre popolazioni del Mezzogiorno.

A tale fine la mia parte politica ha appunto presentato questo emendamento, volto a consentire espressamente le cacce tradizionali primaverili.

Mentre le regioni a statuto speciale potranno adattare la direttiva comunitaria alle loro particolari esigenze, anche se pur sempre nell'ambito dei principi e degli obblighi in essa contenuti, le regioni a statuto ordinario disciplineranno la materia prefigurando appositi calendari ed indicando le specie cacciabili. Questo emendamento è riferito a specie quali la tortora, la quaglia e il falco pecchiaiolo.

Poichè l'emendamento da noi proposto ha carattere esplicativo e vuole raggiungere la finalità di una maggiore chiarezza per i destinatari della norma, rispettando fedelmente le indicazioni della direttiva CEE, insistiamo per il suo accoglimento. Chiedo ai colleghi senatori di esprimere un libero voto per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 4, lettera *d*).

KESSLER. Signor Presidente, illustro l'emendamento 4.11. Già il relatore aveva ricordato che frequentemente, come Parlamento, abbiamo l'abitudine di fare leggi nelle materie di competenza delle regioni e nel fare le leggi quadro scendiamo molto in profondità, definendo anche dettagli che sarebbero certamente di competenza delle regioni.

Nell'ultimo comma dell'articolo 4 si prevede che le regioni possano, in caso di dissenso dell'Istituto nazionale, chiedere che si provveda mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; questo sembra troppo, almeno per quanto riguarda le regioni a statuto speciale che hanno competenza primaria in questa materia. Ho proposto quindi con il mio emendamento che, là dove si parla di «regioni» si dica «regioni a statuto ordinario», perchè altrimenti vi sarebbe contraddizione, oltretutto, anche con quanto stabilito all'articolo 1.

È vero che c'è un certo suggerimento da

parte della Commissione affari costituzionali, di cui peraltro mi è difficile l'interpretazione, ma certamente non è pensabile subordinare la competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale ad un decreto, o ad atto amministrativo, del Ministero. Insisto pertanto nel richiedere la votazione del mio emendamento sperando che esso venga accolto.

CASCIA. Prendo la parola per illustrare l'emendamento 4.8 e nel dire che nel caso in cui l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina esprima parere contrario ad una deroga, non ci sembra opportuno politicamente, nè corretto, che la deroga possa essere assunta con decreto del Ministro dell'agricoltura, anche per la vertenza che è a questo proposito in atto presso la Corte costituzionale e alla quale ho già fatto riferimento.

Siamo perciò dell'avviso che il problema debba essere risolto nel modo da noi proposto, e cioè che, anzichè con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, la deroga possa essere assunta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, cioè un organo collegiale — perchè si tratta di materia di competenza del consiglio regionale nel caso in cui la deroga dovesse essere assunta dalla regione — naturalmente previo parere del Comitato tecnico-venatorio di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. A noi pare che questo emendamento corregga un punto importante e delicato del disegno di legge in esame e quindi ne chiediamo la approvazione da parte dei colleghi. Prendo atto che il Ministro si è già dichiarato favorevole ad esso e quindi penso che anche gli altri colleghi lo siano.

Colgo l'occasione — e concludo — per dire che siamo favorevoli all'emendamento 4.11, che è stato illustrato prima che io prendessi la parola.

PACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACINI. Signor Presidente, desidero solo dire che non mi sembra opportuno accogliere

l'emendamento 4.4 del senatore Signorino, almeno così come è formulato, perchè la precisazione relativa alla lettera *d*) è un ulteriore tentativo, fatto dalla Commissione, di determinare i criteri protezionistici e di orientamento per quanto riguarda le deroghe. Potrebbe esserci sempre un'eventuale preoccupazione per il fatto che questa norma è inserita alla lettera *d*) e non alla lettera *a*) dell'articolo, tuttavia credo che, così come è espressa, debba essere comunque mantenuta questa formulazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5...

PRESIDENTE. Senatore Pacini, ritengo che ella possa esprimere il suo orientamento sui diversi emendamenti intervenendo per dichiarazione di voto al momento della votazione dei singoli emendamenti.

PACINI. D'accordo, signor Presidente.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio punto di vista sull'articolo 4 prima che il relatore o il Ministro si pronuncino su questo punto decisivo del recepimento della direttiva comunitaria. Pertanto ho deciso di interrompere il silenzio che mi sono imposto nel dibattito relativo a questo provvedimento, avendo come Presidente di Gruppo deliberato di lasciare ai senatori appartenenti al Gruppo socialista piena libertà di coscienza. Tuttavia, a mio avviso, su questo punto nè il Governo nè la Commissione possono decidere senza un'attenta riflessione.

Abbiamo sentito in quest'Aula la determinazione di tutti i colleghi di voler accogliere in modo corretto la direttiva comunitaria e quindi abbiamo riscontrato la decisione di non eludere quest'ultima. Ora, l'individuazione del soggetto istituzionale cui è demandata la decisione sulla deroga alla direttiva comunitaria stessa riveste un'importanza determinante. Nella passata legislatura su questo tema, oltre che la Commissione affari costituzionali, si era pronunciata la Commissione parlamentare per le questioni regiona-

li, notoriamente molto attenta alle prerogative costituzionali ed istituzionali delle regioni. Ebbene quella Commissione bicamerale non ha avuto dubbi: in questo campo il diritto di deroga spetta allo Stato, quindi al Governo o ad un suo organo, e non può appartenere alle regioni.

Le regioni devono avere, come ci suggerisce il parere del senatore Saporito della 1^a Commissione, un potere di intervento, di attivazione del meccanismo destinato a sfociare in una decisione sulla deroga, un potere di impulso — dico io — ma non possono assumere direttamente questa decisione, in primo luogo, perchè è lo Stato che risponde nei confronti degli altri Stati della Comunità della corretta applicazione della direttiva e quindi della possibilità di derogare ad essa; in secondo luogo perchè, tenuto conto del fatto che il bene da proteggere è costituito da specie rare, da piccoli uccelli, non è possibile creare gabbie regionali, per cui in una regione si manifesta un'esigenza di deroga e un'un'altra no, dal momento che vi è un'ambulatorietà dell'avifauna che trascende il territorio nazionale e internazionale dell'avifauna e quindi la valutazione va compiuta quanto meno da un organismo nazionale.

Ecco perchè, salvaguardando il diritto delle regioni di dare impulso al meccanismo di deroga, segnalando l'esistenza nelle singole regioni di situazioni di fatto che possono portare il Governo ha pronunciarsi in senso favorevole alla deroga, l'abdicazione, da parte dello Stato, a questa sua potestà non sarebbe in alcun modo comprensibile. Ed ecco perchè gli emendamenti Della Briotta, De Cataldo e Anderlini centrano il punto decisivo del provvedimento e attribuiscono allo Stato quella potestà che solo esso può esercitare per ragioni anche di diritto internazionale.

Richiamo, a sostegno di questa scelta, che, a mio avviso, è una via obbligata il parere della 1^a Commissione. In termini non dico blandi, ma neanche perentori, tale parere ci invia un messaggio molto preciso: «... induce a consigliare l'imputazione in capo allo Stato del potere suddetto, prevedendo peraltro congrue garanzie procedurali che assicurino alle regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano un intervento

in seno alla sequela procedurale,...», così la definisce il senatore Saporito.

Ricordo altresì il parere formulato nella passata legislatura dalla Commissione per le questioni regionali e sottolineo che disattendere questi suggerimenti motivati, autorevoli e convincenti potrebbe esporre il nostro paese a una censura, da parte dell'Alta corte di giustizia, perchè ci troveremmo in presenza di un recepimento non corretto della direttiva comunitaria.

Mi permetto di rivolgere un cordiale ed esplicito invito al Ministro dell'agricoltura e al Ministro per l'ecologia che siede al suo fianco. Debbo dire con molta sincerità che personalmente avrei preferito una maggiore attenzione, da parte del Ministero competente, sulle osservazioni e sulle proposte motivate dai senatori che si sono dimostrati più sensibili alle tematiche ambientali. Quella che a noi può sembrare una questione piccola è, a livello europeo, e soprattutto nella coscienza dei giovani, una questione di grande importanza, per cui le scelte, a un certo punto, diventano obbligate.

Sono presentatore di un disegno di legge di riforma della caccia che opera una scelta di fondo. Tra due beni in contrasto, il diritto del libero cacciatore al libero prelievo e il pericolo di una estinzione oppure di un *vulnus* alle specie canore, ai piccoli uccelli, deve prevalere la ragione ambientale, il diritto alla preservazione e alla tutela dell'ambiente e quindi deve soccombere o essere affievolito il diritto alla cattura e al prelievo venatorio. In questo caso non abbiamo trovato il Ministero così sensibile alla esigenza moderna di optare per uno dei due corni del dilemma, di optare cioè, *tout court*, senz'altro e senza infingimenti per la scelta protezionistica e ambientalistica. Siamo convinti che se si vuole mantenere il diritto alla caccia — che nessuno vuole impedire — sia indispensabile una legislazione moderna, ragionevolmente e, quando occorre, rigorosamente protezionistica. È questa la via giusta, la strada maestra per mantenere in vita questa unica attività dell'uomo, rendendola compatibile con una moderna civiltà nella quale l'ambiente è un valore, se volete riscoperto, dell'uomo del ventesimo secolo.

Mi auguro che su questo punto fondamentale il Governo non eluda le indicazioni che ho cercato qui di riassumere e, in questa speranza e attesa, ascolterò con molto interesse quanto dirà il rappresentante del Governo. Certo, chi parla, — e lo dico perchè non mi piace essere fazioso — ha sempre avuto un atteggiamento che qualcuno può ritenere eccessivamente protezionistico. Ai tempi della legge sulla caccia infatti mi sono battuto per contenere il numero delle specie cacciabili e per ridurre il periodo venatorio e, come sottosegretario all'agricoltura, ho collaborato alla definizione di quel decreto Spadolini che secondo me è stato una piccola battaglia, vinta, di civiltà; ho imparato però dal ministro Marcora che era un ministro esperto dell'agricoltura, ma anche ecologo, che si possono conciliare lo sviluppo dell'agricoltura, e la tutela dell'ambiente. È per questo che vorrei che il Ministro dell'agricoltura continuasse in questa opera e fosse fedele a tale linea che è stata poi quella che ha portato all'allargamento dei parchi naturali ed al potenziamento del dipartimento dell'ambiente in seno al Ministero dell'agricoltura. Intorno a questa scelta inoltre — desidero ripeterlo — si misura anche la coerenza di una seria politica di difesa dell'ambiente.

KESSLER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KESSLER. Sento il dovere di prendere brevemente la parola dopo alcune valutazioni che il collega Fabbri ha fatto su una materia che va ben al di là dell'argomento trattato dal disegno di legge in esame. Mi riferisco cioè al rapporto tra le regioni e lo Stato e soprattutto alla distinzione delle sfere di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni. Mi meraviglia che un ex presidente della Commissione parlamentare per gli affari regionali si sia espresso in questa maniera perchè anche l'attuazione delle direttive della CEE è competenza delle regioni e, in modo particolare, di quelle a statuto speciale. Non è pensabile pertanto di poter ricorrere a un potere d'impulso o altro. Si tratta di un atto amministrativo o legislativo? La distinzione

delle competenze e delle funzioni è tra organi legislativi e, pertanto, bisogna sottrarre al consiglio regionale, organo legislativo, per attribuire alla giunta, organo esecutivo, una potestà di impulso che invece fa parte integrante della competenza legislativa. Bisogna essere molto chiari su questo punto. D'altra parte, la Costituzione lo stabilisce, il sistema è perfetto di per sé, perchè la legislazione regionale, sia essa delle regioni a statuto ordinario sia essa delle regioni a statuto speciale, è sottoposta al vincolo anche del rispetto dei trattati internazionali.

PERNA. Non è vero, è tutto falso quello che sta dicendo.

KESSLER. Non può, quindi, una regione legiferare in maniera diversa o contraddittoria rispetto ad una norma sovranazionale. Questo argomento però non sposta la competenza in materia e non riguarda tanto il discorso della caccia ma, più in generale, i rapporti sui quali il Parlamento sempre deve essere molto preciso nel legiferare.

Si tratta quindi, lo ripeto perchè resti agli atti, di una valutazione diversa che attiene alla chiarezza dei rapporti soprattutto tra organi legislativi.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, colleghi, spero che la tensione che si sta lievemente manifestando, anche per il grande gusto di chiarezza e l'energia lucidissima con la quale il collega, senatore Kessler, sostiene le sue tesi, non aumenti.

Credo opportuno che tutti i colleghi, compresi, anzi in primo luogo, quelli della maggioranza, di cui noi repubblicani facciamo parte, tengano conto che non stiamo semplicemente discutendo una questione accademica.

Questo articolo 4 è indiscutibilmente uno degli articoli (e forse l'articolo) chiave della legge. Su questa legge c'è stata un'ampia discussione e restano naturalmente margini di incertezza, di discutibilità sui singoli aspetti.

In questo senso sia l'emendamento dei colleghi socialisti, di cui ha testè parlato il collega, senatore Fabbri, sia quello del collega Anderlini — emendamenti che prendo qui in diretta considerazione in rapporto all'articolo in generale — tentano di apportare una certa chiarezza e una maggiore precisione rispetto alle finalità dell'articolo stesso.

Per la seconda volta debbo notare, con una certa preoccupazione schiettamente politica, nel senso spero migliore della parola, che esiste una sorta di tentativo di non «ricevere», da parte di certi colleghi, argomentazioni di natura perfettiva e migliorativa, tendenti ad introdurre nel testo maggior lucidità e chiarezza, carattere di vera e propria legge, cioè di vera e propria normativa che contiene implicita una sanzione.

Questo fatto mi preoccupa perchè non vorrei che finissimo per dividerci veramente tra chi difende la legge dalla parte dei cacciatori e chi la difende dalla parte dei protezionisti, con il risultato che, sia pure di piccolissima misura, si venga a verificare una distanza come fra due versanti di un crinale, per cui sebbene la distanza sia piccola essa diventa incolmabile. È questa una preoccupazione che devo evidenziare.

L'articolo 4, naturalmente con tutti i problemi di interpretazione che restano — ma questo è naturale e già ce ne sono molti a proposito dell'articolo proposto dalla Commissione — consente una confluenza di volontà politiche sulla legge. Ma non vorrei, onorevoli colleghi, che si creasse la sensazione che la posizione del Gruppo repubblicano sia eterodossa rispetto a quella della maggioranza. Se non esistono ortodossie non c'è ortodossia da parte di nessuno. C'è invece la ricerca della migliore formulazione: c'è chi ritiene che sia quella della Commissione e c'è chi ritiene che possano esservene altre. Ma la volontà è volontà che supera — in questo caso — anche largamente i confini della maggioranza e della minoranza, così come si è verificato in parecchi punti di questa legge e come in parte si verifica certamente anche sullo spirito di essa.

Pertanto, senza farne esplicitamente un caso, richiamo l'attenzione di tutti i colleghi, e dei colleghi della maggioranza — non di quelli del Partito socialista perchè in questo

caso la nostra posizione coincide — sulla opportunità di prendere in considerazione il nostro atteggiamento di conforto di emendamenti che riteniamo tutt'altro che negativi rispetto al testo del disegno di legge proposto dalla Commissione e che sono appunto, come altri lo erano, emendamenti tendenti ad una maggiore precisazione.

Mi rendo conto delle preoccupazioni del collega, senatore Kessler, in ordine ai principi, tuttavia, collega Kessler, io credo che il suo lucido realismo non potrà non riconoscere che su questa materia (su che cosa va dato allo Stato e che cosa va dato alle regioni in senso evangelico, cioè su che cosa spetta nel fondo) non si è stati mai in condizione di decidere una presa di posizione per un voto o per un altro, poichè è una materia in continuo travaglio e in continua modificazione, alla quale il legislatore non può che, di volta in volta, cercare di imprimere un sigillo e una sfumatura in conformità ad esigenze, opportunità e necessità. Non esiste di essa una definizione assoluta, pur essendo la Costituzione estremamente chiara, e non può nemmeno esistere. Infatti neppure negli Stati Uniti su un largo margine di questioni esiste una definizione assoluta nei rapporti tra Stati e Unione. Questo è tanto vero in Italia che è previsto l'istituto del conflitto tra Stato e regioni in materia di interpretazione.

Noi condividiamo con molto calore le preoccupazioni di principio e ci rendiamo conto che esistono problemi, tuttavia io credo che queste materie siano di carattere generale perchè riguardano, sì, sfere di legittimità, ma non toccano la sfera dei gelosi interessi particolari delle regioni o dello Stato; toccano l'interesse generale che è, comunque, sia delle regioni che dello Stato perchè è l'interesse dell'intera comunità nazionale, comunque la si voglia intendere. In queste materie l'opportunità, l'efficacia della norma, la sua plausibilità rispetto al fine ultimo è, anche come principio giuridico, il principio migliore ed efficace.

Poichè è una considerazione del tutto personale, non mi dilungherò sulla mia convinzione che un perfetto equilibrio tra Stato e regioni in Italia si raggiungerebbe molto più sul piano di un continuo e pacifico conflitto. A mio avviso il Parlamento nazionale deve

tirare la corda sul piano dello Stato nazionale e i parlamenti regionali devono tirare la corda sul piano regionale se si vuole raggiungere una chiarezza. Personalmente non sono sfavorevole alle interpretazioni regionali, ma penso che dobbiamo considerare in primo luogo il fatto che il nostro compito sia quello di legislazione nazionale. Comunque questa è una considerazione marginale.

Richiamo perciò e raccomando all'attenzione politica dei colleghi questo articolo, su cui esprimo il parere favorevole del Gruppo repubblicano, ed esprimo la nostra adesione agli emendamenti del senatore Della Briotta e del senatore Anderlini.

Una nota costante che è affiorata in questo dibattito è che si tende a definirlo «il dibattito sulla caccia», tanto è vero che già questo articolo è simbolico e fondamentale da questo punto di vista. Infatti in esso viene preso in considerazione un aspetto della caccia che non ha niente a che fare con la caccia dei cacciatori. Si parla soltanto della caccia di persecuzioni e liquidazione di particolari animali, in questo caso degli uccelli, considerati per la loro dannosità. Si tratta della caccia che chiunque di noi farebbe, anche chi è assolutamente non cacciatore, perchè è la caccia di difesa, mentre la caccia del cacciatore è uno sport. La caccia del cacciatore vero e proprio alimenta l'industria della caccia e le varie organizzazioni. Questo, invece, è la caccia del contadino che si apposta per aspettare la volpe che mangia le galline. Esistono perciò due tipi diversi di caccia sui quali non ci dobbiamo confondere. In sostanza questo tipo di caccia è una specie di autodifesa locale e nazionale rispetto a fatti risaputi.

Onorevoli colleghi, voglio concludere dicendo che questo articolo chiarisce proprio lo spirito di questi emendamenti — che del resto è anche lo spirito del disegno di legge proposto dalla Commissione — e chiarisce l'assoluta varietà, l'insensatezza della polemica che avviene tra gli idealisti *snob*, che sono i protezionisti, e i realisti seri, che sono i cacciatori, i sostenitori della caccia: cioè tra i due crinali, ambedue poi con delle concessioni.

Ho sentito parlare di atteggiamenti emotivi, che queste cose vanno considerate con

lucidità. Francamente non sono un cacciatore e considero l'amore per la caccia un fatto emotivo inspiegabile del tutto irrazionale, esattamente come può essere irrazionale per chi ama la caccia il fatto che ad un altro dispiaccia di vedere cadere uccisi bellissimi uccelli. Questo è un terreno su cui nessuno ha diritto, nè da una parte nè dall'altra, di scambiarsi accuse di idealismo, di snobismo.

Il rude cacciatore che si assiede la sera davanti alla polenta con gli uccelli uccisi rappresenta un ideale di benessere e la persona che passa il pomeriggio a guardare quei medesimi uccelli perchè gli piacciono rappresenta un altro ideale di benessere. Poi ci sono gli estremismi: quelli che odiano la natura e quelli che la amano di amore mistico. Queste sono cose che escono dall'ambito della legislazione e della considerazione normale delle cose.

Ma stiamo attenti; c'è una insidia nella polemica contro il proibizionismo cosiddetto eccessivo, così come c'è una insidia nella polemica contro la caccia in senso assoluto. Nel primo caso l'insidia è nel fatto che questo protezionismo ha delle ragioni realistiche; dobbiamo tutelare l'industria, ma dobbiamo anche tutelare altre forme di attività economica. Così come non ammettiamo più che le industrie affumichino le nostre città e stabiliamo principi di regolamentazione dei fiumi, così non ammettiamo più che l'industria distrugga per vendere i suoi fucili, le sue cartucce, i suoi giubbotti (dato che è stato detto che è narcisistico l'atteggiamento dei protezionisti, dirò a mia volta che l'immagine del cacciatore dinanzi allo specchio la mattina mi sembra molto narcisistica, ma queste son cose di umorismo inutile).

Esistono limiti, esiste un limite a tutto. Esiste il protezionismo perchè c'è la gente che considera la caccia uno sport e, nella misura in cui questo non è dannoso nè illecito, è giusto che lo facciano. Esiste un limite alla possibilità di determinati interessi di ledere interessi di altri. Sgombriamo il campo da questi equivoci e guardiamo all'efficienza e all'efficacia.

Un'ultima considerazione: è stato detto che qui non dobbiamo entrare mai nel campo della futura legislazione, sulla «rilegislazio-

ne» della caccia. Possiamo anche rinviare certi discorsi, ma non dobbiamo allora parlarne come di una cosa eventuale che chissà quando verrà; dobbiamo allora sapere se verrà e quando, dobbiamo avere, quanto meno, un orientamento preciso.

Non dobbiamo trasformare per nessuno di noi in un comodo espediente quella che è una realtà di *iter* legislativo che ha la sua obiettività: deve averla però!

Colleghi, pur non sottolineandoli — ripeto — energicamente tuttavia richiamo l'attenzione ai motivi unitari che devono pur esserci intorno a questa legge. Siamo in uno spazio aperto, stiamo facendo su questo disegno di legge la caccia in aperta campagna, ma tuttavia ad un certo punto i sentieri devono pur confluire. Forse in questo caso può essere anche il soccorso esperto e responsabile del Governo ad aiutare queste confluenze — non lo so, lo può giudicare il Governo — ma se poi le confluenze non si verificano, si verificano le divergenze. Vorrei sottolineare che queste divergenze, in ultima analisi, quando sono ripetute e costanti, possono però senza la volontà di alcuno, senza il desiderio di alcuno e magari nella disattenzione generale, diventare divergenze politiche. Si accumulano elementi di divergenza politica, che, francamente, non vedo perchè si debbano accumulare. Bisognerebbe che la bilancia si muovesse un po' da una parte e un po' dall'altra, altrimenti non si realizza un equilibrio di coesione generale intorno al disegno di legge.

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, vorrei — se fosse possibile — cercare di introdurre nella discussione sull'articolo 4 un momento di ragionevolezza, anche se la mia fiducia sulla possibilità che questo criterio si possa introdurre è fortemente scossa dal modo in cui si sta svolgendo questa discussione e dalle repliche che già su altri punti sono state fornite dal Ministro dell'agricoltura il quale ha saputo accoppiare ad un tono garbato e cortese una assoluta non considerazione degli argomenti contrari.

Se è del tutto pacifico che si possono condividere o non condividere gli emendamenti che sono stati proposti, mi sembra che pregiudizialmente, da un punto di vista non soltanto politico ma anche logico, si debba finalmente pervenire a sgomberare il terreno da un equivoco che persiste da oltre due anni. Di tale equivoco la testimonianza vivente è stata fornita dal senatore Kessler, il quale — se ho ben capito — ha detto che non esiste il problema di una ripartizione di funzioni legislative tra Stato e regioni in materia di caccia, poichè la materia è riservata alla competenza delle regioni anche a statuto ordinario — lo ripeto: se ho ben capito — e ha fatto altre osservazioni di questo genere.

Ora, vorrei ricorre — ed è anche un po' mortificante dover ricordare cose che si studiano nella scuola media inferiore con l'educazione civica — che la Costituzione italiana — e mi dispiace, lo ripeto, dover dire queste cose — stabilisce che le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa in materia di caccia, così come in numerose altre materie, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Mi permetto altresì di ricordare, ed il senatore Kessler ben lo sa, per essere stato non ricordo bene se presidente della provincia di Trento o addirittura presidente della regione Trentino-Alto Adige...

KESSLER. L'una e l'altra cosa, se le può interessare.

PERNA. Il senatore Kessler, quindi ben sa, per entrambe le cariche che ha ricoperto in passato, che tutti gli statuti delle regioni a statuto speciale — nessuno escluso — anche per quelle materie che, come la caccia, in quelle regioni sono di competenza esclusiva della regione (o delle province autonome per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige), prevedono che le funzioni legislative possano essere esercitate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Tant'è vero, signor Presidente, che la legge 27 dicembre 1977, n. 968, detta tanto principi fondamentali per la legislazione regionale quanto norme attributive di funzioni di legislazione non fondamentale a tutte le regioni

e anche, come dice il titolo della legge, «principi generali in materia di caccia».

Per dirne una, come tutti sanno, è principio generale di questa legge, che vale ovunque — da Canicattì a Oristano, da Ortisei a Selva di Val Gardena — è che la fauna fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Aggiungo — e mi vergogno, ripeto, di dire cose che in genere si vengono a conoscere man mano che si studia l'educazione civica nelle scuole medie inferiori e superiori — che la legge n. 968 del 1977 reca la data del 27 dicembre. È cioè posteriore di ben sei mesi al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con il quale fu attuato un consistente decentramento di funzioni anche di natura normativa, ed il cui articolo 6 dispone che: «l'attuazione delle direttive comunitarie nell'ordinamento della Repubblica italiana nelle materie elencate dall'articolo 117 avviene, per quanto riguarda i principi, con legge dello Stato e per quanto riguarda il dettaglio, con legge regionale».

Si è tanto parlato della ormai famosa ordinanza del TAR del Lazio, che è stata evocata sotto numerosi profili: naturalmente mi guardo bene dal dire che essa racchiuda in sé tutta la verità, però voglio solo far notare che c'è stato un solo caso di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di variazione dell'elenco delle specie cacciabili (art. 11), che sia stato impugnato in sede giurisdizionale e che il TAR del Lazio (non importa ora stabilire se la conclusione finale è conforme al dubbio di costituzionalità che il TAR solleva) ha messo alla base delle sue argomentazioni il ragionamento secondo il quale sarebbe stato un errore della legge del 1977 quello contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 11, là dove si attribuiva al Presidente del Consiglio la potestà di variare le specie cacciabili — cioè con un atto, come si suol dire, di normazione secondaria e non con un atto legislativo — perchè questo, sempre secondo il TAR del Lazio, andrebbe contro le scelte di fondo operate dal legislatore, introducendo principi diversi per le specie cacciabili da quelli stabiliti con la legge n. 968 del 1977.

«Ora, aggiunge il TAR del Lazio per il riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni

sancite dall'articolo 117 della Costituzione nelle materie, tra le quali la caccia, specificamente indicate dallo stesso articolo alla competenza dello Stato e della regione, appartiene la normazione rispettivamente di principio e di dettaglio...». Quindi è del tutto chiaro che non solo esiste l'articolo 117, non solo gli statuti delle regioni a statuto speciale hanno il limite, anche in materia di legislazione esclusiva, dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non solo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 stabilisce chiaramente questa ripartizione di funzioni legislative, dividendo tra legislazione di principio e legislazione di dettaglio, ma la legge del 1977, posteriore di sei mesi al decreto n. 616, elencando nell'articolo 11 le specie cacciabili, ha riservato, come norma di principio, alla legislazione dello Stato l'identificazione delle specie cacciabili. Avrà sbagliato? Non lo so, ma non si può surrettiziamente affrontare questo problema dopo che qui si continua a dire che pacificamente i criteri di individuazione della materia fissati dalla legge del 1977 non devono essere cambiati.

Potrei comprendere le tesi opposte se qualche senatore, tenendo conto dell'esperienza di applicazione della legge del 1977, tenendo conto del fatto che l'attuazione in Italia della direttiva del 1979 ha dato luogo a numerose difficoltà, avesse detto che forse era il caso di rivedere il riparto di poteri legislativi così come attuato dalla legge del 1977. Ma non mi risulta che alcuno abbia avanzato una proposta del genere. Non solo ma, come è stato ricordato poco fa, su questa controversa questione ci si è a lungo interrogati anche nel corso della precedente legislatura ed alla fine si è arrivati ad un parere, adottato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali, che prospetta una conclusione equilibrata, perchè, non innovando il criterio attributivo in materia di principi e di dettaglio già stabilito dalla legge del 1977, pur tuttavia propone di allargare le possibilità delle regioni di intervenire, anche su proprio impulso — non importa se con decisione della Giunta o del Consiglio perchè tale è una questione minore che si può benissimo risolvere nella legge — per mettere in moto i procedimenti di deroga, e così di ovviare attraverso

una serie di garanzie fornite dalla legge anche ai dubbi sollevati dal TAR del Lazio, in quanto, con un simile procedimento, non si tratterebbe di un atto assolutamente discrezionale di normazione secondaria, bensì dell'atto conclusivo previsto di un procedimento particolarmente garantito, con adeguata pubblicità della materia e degli stessi suggerimenti dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Senonchè, in realtà, non si è voluto seguire questo parere.

Non voglio dire che quel parere fosse il Vangelo, ma, a mio avviso, quei colleghi, per la verità di tutti i Gruppi politici, che continuano a parlare di un potere assoluto delle regioni per risolvere il problema delle deroghe o di un potere che comunque si può esercitare con un diverso potere dello Stato solo in caso di conflitto, sono incoerenti con tutto quello che hanno detto e fatto prima. Nessuno — lo ripeto — ha mai proposto di innovare i criteri di riparto fissati dall'articolo 11 della legge n. 968 del 1977. Eppure sono ormai quasi tre anni che se ne parla.

Signor Presidente, concludo il mio intervento con un'ultima considerazione. Ognuno voterà come crede; non sarà certo la fine del mondo, e non esiste ragione per parlare dei drammi forse esageratamente evocati dal collega Ferrara Salute. Tuttavia mi parrebbe ragionevole in un'Assemblea parlamentare, i cui componenti oltre tutto hanno compiuto almeno i quarant'anni e che dopo tanti anni di attuazione dell'ordinamento regionale dovrebbero conoscere gli elementari fondamenti, non si svolgesse una discussione inutile. E questo lo dico richiamando ancora una volta ai colleghi che sostengono alcune tesi, come il senatore Kessler, l'incoerenza del loro atteggiamento: infatti avrebbero dovuto chiedere una riformulazione completamente diversa dell'articolo 11 della legge n. 968 del 1977.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, intervengo, anche se molto brevemente, perchè la discussione è particolar-

mente stimolante e quindi non si può restare estranei e non fare qualche considerazione di merito.

Come sempre, credo che le due tesi possano trovare un punto di confluenza perchè indubbiamente — come ha detto già il senatore Perna che mi ha preceduto — la competenza per il recepimento di una direttiva comunitaria spetta certamente al Parlamento nazionale e quindi si tratta di un potere dello Stato. Questa considerazione supera addirittura gli altri argomenti che sono stati finora detti perchè — ripeto — una direttiva comunitaria non può essere recepita che dal Parlamento e quindi si tratta di un potere dello Stato, al di là e indipendentemente da tutte le deleghe previste dalla Costituzione, dall'articolo 117 e dalle competenze, anche primarie, delle regioni.

Tuttavia, come in tutte le cose, vi è sempre una via di mezzo. Infatti, poichè la stessa direttiva prevede la possibilità della deroga, è chiaro che nel recepire tale direttiva il Parlamento prende atto di questa facoltà, da attuare in sede di recepimento, per adattare la direttiva comunitaria ai problemi tipici del nostro paese e pertanto può, con le deroghe, attuare quell'armonizzazione tra direttiva comunitaria ed interessi nazionali. Quindi si giustifica, a mio giudizio, in questo modo l'articolo 4 che non lede alcun principio fondamentale, da tutti noi riconosciuto, come quello del potere centrale dello Stato per il recepimento della direttiva e quello di poteri regionali specifici per la caccia, ma nell'ambito della direttiva comunitaria.

In definitiva, l'articolo 4 non scuote alcun importante principio, a mio giudizio, e lascia fermo il diritto dello Stato di recepire la direttiva. La deroga, prevista alla stessa direttiva, consente una elasticità di decisione da parte del Parlamento in sede di recepimento e quindi ritengo che l'articolo 4, nella sua formulazione, serva proprio a temperare i due principi: infatti lascia alle regioni un minimo di facoltà, ovviamente nell'ambito della legge dello Stato.

In questo spirito abbiamo presentato il nostro emendamento, illustrato dalla collega Moltisanti, volto ad aggiungere al primo comma, lettera d), le seguenti parole: «non-

chè per consentire, in considerazione delle esigenze economiche e ricreative di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409 CEE, le cacce tradizionali primaverili». Tale aggiunta viene proposta perchè la direttiva comunitaria, all'articolo 2, stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad un livello corrispondente alle proprie esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, quindi lascia un margine di discrezionalità alla legge di recepimento al fine di trovare un adattamento ai problemi di carattere nazionale.

È chiaro che vi sono alcune cacce tradizionali primaverili che si svolgono in determinate regioni e non possiamo impedire che venga avanzata qualche proposta in proposito. Naturalmente la formula dovrà essere adattata alle varie situazioni e il Ministero deve intervenire nei limiti dei poteri nazionali, nella sua funzione di sovrintendenza al recepimento di questa direttiva comunitaria, lasciando però alla regione un minimo margine di discrezionalità, come indicato nell'articolo 2 della direttiva comunitaria e nell'articolo 9 che prevede le varie deroghe.

In questo spirito riteniamo che l'articolo 4, così come è stato formulato, riesca a contemperare opposte esigenze sia astratte che scientifiche poichè suggerisce una soluzione intermedia fra due tesi che indubbiamente restano valide: il potere dello Stato nel recepimento e il potere primario delle regioni in tema di caccia che però in questo caso rientra nella delega che il Governo dà alle regioni entro i limiti stabiliti.

Per queste ragioni proponiamo di aggiungere all'articolo 4 il nostro emendamento volto a salvaguardare alcuni aspetti della caccia tradizionale primaverile che rispecchia tradizioni locali che vanno rispettate nell'ambito della legge organica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo constatare che non si può esaurire la discussione del disegno di legge entro la mattinata. Poichè per le sedute pomeridiana e notturna è già stato stabilito l'ordine del giorno, rimanderei il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, la cui data sarà fissata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente si potrebbe concludere almeno l'esame dell'articolo 4.

PRESIDENTE. A questo punto invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, relatore. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Il problema è stato lungamente dibattuto in sede di discussione generale e quindi le posizioni sono note. La Commissione ha cercato di inquadrare il problema nell'ambito dell'attuale contesto normativo, tenendo conto anche di quanto suggerito dalla Commissione affari costituzionali e ha deciso per il testo proposto, prevedendo una serie di condizioni entro le quali le regioni possono muoversi, cioè quei principi generali ai quali tutti facciamo riferimento e con i quali però non ci toviemo al momento di concludere.

Lo Stato, si è detto, è titolare del diritto di recepimento della direttiva e siamo in questa logica. Riteniamo cioè che spetti allo Stato recepire la direttiva, mentre spetti alle regioni l'attuazione, entro i limiti fissati dallo Stato. Come abbiamo già sostenuto nella relazione scritta, del resto, la Commissione ha ritenuto di aver risolto il problema in modo conforme alla Costituzione: le regioni esercitano il loro potere e, affinchè esso sia conforme ai principi della direttiva CEE, il Governo, attraverso il suo Commissario, avrà sempre cura di verificare la conformità del comportamento regionale alle norme fissate dallo Stato e dalla Comunità. In proposito poi non va dimenticato che sono previste relazioni che debbono essere presentate dalle regioni alla Comunità con le scadenze stabilite dal testo. Attraverso questo sistema noi riteniamo di aver adempiuto il suggerimento della Commissione affari costituzionali.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 4.1 e 4.2. Contrario all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Signorino e ancora all'emendamento 4.4 dello stesso senatore perchè, anche se nel merito, per lo spirito con cui lo ha illustrato, non avremo problemi ad accoglierlo, ci costringerebbe ad apportare variazioni non troppo facili. Esprimo invece parere favorevole, perchè più semplice

da accogliere, all'emendamento 4.5 sempre del senatore Signorino. Dello stesso collega Signorino c'è poi l'emendamento 4.6 che è negli stessi termini. Sono poi contrario all'emendamento 4.7 che, se non erro, mi sembra analogo all'emendamento 4.9. Si può invece essere d'accordo sull'emendamento 4.8, anche se io suggerisco di attenersi al testo della Commissione. In ogni caso su questo emendamento mi rimetto al Governo.

Dal punto di vista personale, non avrei problemi ad accogliere l'emendamento 4.11, ma, come relatore, ritengo che dovremmo attenerci a quanto proposto dalla Commissione. Anche su di esso comunque mi rimetto al Governo. Contrario infine, all'emendamento 4.10 su cui in Commissione si è molto dibattuto; sul problema sollevato da tale emendamento si è deciso nei termini proposti dal testo all'esame per andare incontro alle esigenze delle associazioni naturalistiche.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Mi sembra che siamo pervenuti ad un punto estremamente delicato e, effettivamente, gli animi si sono riscaldati sia in ordine alle competenze che in ordine al punto centrale di questo disegno di legge, in relazione alla sua approvabilità o meno. Anche le indicazioni fornite dal relatore credo che aprano il discorso ad una meditazione più approfondita ed io per questo mi sono permesso di chiedere di parlare prima del Governo. Vorrei sapere se non sia il caso che, *re melius perpensa*, il Governo intervenga con un suo emendamento in questa materia al fine di chiarire tutto quello che è chiaribile. Per questo signor Presidente, credo che sia opportuna una sospensione dei lavori e la posticipazione del voto in relazione a questo invito al Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi, anche tenuto conto dell'intervento del senatore De Cataldo, sugli emendamenti in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, in tempi molto

brevi vorrei, appunto, illustrare sinteticamente la posizione del Governo sull'articolo 4 e sui relativi emendamenti, anche rispondendo alla richiesta che mi è stata or ora rivolta dal senatore De Cataldo.

Sono francamente stupito che la materia del contendere — mi spiace dirlo — sia molto sfuggita alla discussione. Ho l'impressione che i più tra gli onorevoli senatori presenti abbiano ritenuto — e ritengano forse tuttora — che l'articolo 4, come trasmesso a questa Aula dalla 9^a Commissione permanente, comporti il trasferimento alle regioni della decisione in materia di specie cacciabili o no. Non è assolutamente così. La semplice lettura dell'articolo 4 in cui si fa menzione del provvedimento di deroga, toglie qualunque timore su questo punto. L'unica variante che il Senato ha finora introdotto, nelle votazioni degli emendamenti è che mentre, anche in pendenza dell'approvazione di questo testo, come trasmesso dalla Commissione agricoltura, la competenza in materia di specie cacciabili era in capo al Governo, che doveva esprimersi sotto forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ora, dopo la intervenuta approvazione dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Anderlini, la stessa competenza rimane dallo Stato, ma non più sotto forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, bensì di decreto del Presidente della Repubblica.

Nulla è innovato rispetto alla legge n. 968, rispetto al testo del disegno di legge arrivato in Aula e rispetto alla intenzione del Governo di garantire e di salvaguardare le specie cacciabili e l'ambiente.

Qual è la competenza delle regioni? È quella di introdurre deroghe in circostanze che sono ben menzionate e che sono quelle della direttiva. Ciò è previsto al primo comma dell'articolo 4.

Ma vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul testo che è pervenuto dalla Commissione agricoltura per quanto riguarda ciò che deve contenere il provvedimento di deroga. Esso deve contenere la menzione delle specie a cui si applica la deroga...

ANDERLINI. Ma le specie rientrano nella deroga.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se lei mi consentisse di parlare — e la richiamo garbatamente ma fermamente alla lettura del testo — potrei dirle che le specie sono associate al quantitativo permesso per ciascuna. E non mi pare un contributo alla serietà della discussione che non si legga nemmeno il testo su cui si presentano gli emendamenti. È scritto: «Le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi», dove la congiunzione tra specie e quantitativi è indissolubile. Questa è l'interpretazione letterale, non certo una esegesi raffinata. (*Interruzioni dei senatori Perna e Fabbri*). Aggiungo, senatore Perna, che i mezzi, gli impianti, i metodi selettivi di uccisione sono bene individuati. Molto opportunamente il relatore ha accolto, e si dispone a farlo il Governo, l'emendamento Signorino dato che vi è stata una trasposizione, e l'abbiamo constatata con il senatore Pacini proponente, di due locuzioni da un'alinea all'altro. Si parla perfino delle persone autorizzate, perciò non si tratta di una deroga indiscriminata da applicare a tutti. Si parla perfino delle condizioni di rischio laddove esistono e delle circostanze di tempo e di luogo, perchè la cattura a fini scientifici di animali e di uccelli selvatici può comportare rischi. Da ultimo si parla degli accertamenti e dei controlli da effettuarsi dagli organi ad essi preposti. Questo vuol dire che si tratta di deroghe circostanziate nel tempo, nelle persone, nelle finalità, nello spazio e nei mezzi, che devono essere selettivi in ogni caso, e nel numero.

Mi domando come possa il Ministero dell'agricoltura, che notoriamente non ha più amministrazione periferica, intervenire, ad esempio, sulla decisione che la mia regione, la Lombardia — mi riferisco a me come persona — può prendere su richiesta dell'Istituto di botanica dell'università di Milano perchè ci sia la valutazione di un certo numero di uccelli da conservare per gli studi che devono essere fatti; oppure se, in occasione di un evento particolarmente grave, si debba ricorrere all'uccisione, per un certo periodo di tempo, di alcuni quantitativi di animali di

una certa specie. Questo è quanto è scritto nel testo proposto dalla Commissione agricoltura.

Chiedo scusa se mi sono a mia volta accalorato, ma forse una lettura più diligente avrebbe evitato la contrapposizione di schieramenti su questioni che credo non meritino divisioni di schieramenti. Infatti è notorio che ogni volta che si evocano questioni che riguardano i rapporti tra Stato e regioni entriamo in un terreno dove molto facilmente le posizioni pregiudiziali si scontrano senza possibilità di razionale componimento. Qui mi sembra che si riservi allo Stato ciò che spetta allo Stato ed alle regioni ciò che spetta alle regioni. Ci sono alcuni principi che il legislatore ritiene principi quadro per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 117, e questi principi li possiamo ricavare dalla direttiva comunitaria. Ci sono poi poteri diretti, legislativi ed amministrativi, delle regioni che sono qui menzionati entro la cornice dei principi di legge-quadro.

Con questo credo di aver esposto sinteticamente il parere del Governo sull'articolo 4. Il Governo perciò si dichiara favorevole agli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 ed è contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà, come ho già detto, in ordine al successivo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del disegno di legge n. 214.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, giovedì 17 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari